



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti sull'attuazione del Fondo sociale per il clima

(C/2025/5511)

INDICE

I.	Introduzione	3
II.	Istituzione e designazione delle autorità	3
a.	Autorità coinvolte nell'esecuzione del piano sociale per il clima	4
1.	Autorità incaricate dell'attuazione del piano sociale per il clima	4
2.	Autorità responsabile/i della firma della dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento	5
3.	Organismo/organismi responsabili dell'esecuzione di audit dei sistemi e delle operazioni	5
b.	Organismi complementari	6
4.	Organismo incaricato di coordinare la preparazione e il monitoraggio del piano	6
c.	Designazione da parte degli Stati membri	6
d.	Attività di audit da svolgere a livello nazionale qualora le autorità non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sul Fondo sociale per il clima o del dispositivo per la ripresa e la resilienza	7
e.	Accettazione da parte della Commissione della designazione delle autorità	8
III.	Preparazione dell'attuazione del piano sociale per il clima	8
a.	Istituzione di un comitato nazionale di coordinamento	8
b.	Coinvolgimento delle autorità regionali/locali, delle parti sociali e dei portatori di interessi della società civile	9
IV.	Monitoraggio dell'attuazione	9
a.	Indicatori comuni	10
b.	Indicatori comuni utilizzati come traguardi e obiettivi	11
c.	Relazioni biennali sui progressi compiuti nell'attuazione	11
V.	Impegni della dotazione finanziaria	12
a.	Decisione di esecuzione della Commissione combinata con la decisione di finanziamento pluriennale ..	13
b.	Impegno giuridico	13
c.	Impegni di bilancio specifici	13
d.	Disimpegni e stanziamenti residui	14
VI.	Domande di pagamento	14
a.	Presentazione delle domande di pagamento	14
b.	Dichiarazione di gestione	15
c.	Sintesi degli audit	15
VII.	Valutazione e trattamento delle domande di pagamento da parte della Commissione	16
a.	Definizione ex ante dei valori da erogare	16
b.	Valutazione positiva e pagamento	16
c.	Conseguimento soddisfacente di un traguardo o di un obiettivo	16

d.	Valutazione negativa dei traguardi e degli obiettivi, sospensione dei pagamenti	17
e.	Scostamento dai costi inizialmente stimati	17
f.	Pagamenti proporzionali in caso di risorse limitate	17
g.	Prestazioni ampiamente al di sotto delle aspettative e risoluzione dell'accordo	18
VIII.	Tutela degli interessi finanziari dell'UE	18
a.	Sistemi di gestione e di controllo	18
b.	Prevenzione delle frodi	19
c.	Conflitto di interessi	19
	Conseguenze della non conformità	20
d.	Prevenzione della duplicazione dei finanziamenti e complementarità con altri strumenti di finanziamento	20
	Fase di elaborazione	21
	Fase di attuazione	21
	Ruolo della Commissione	21
e.	Rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato	21
f.	Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici	23
IX.	Sistema digitale, raccolta e conservazione dei dati sui destinatari finali della dotazione finanziaria	24
a.	Sistema digitale unico per la registrazione delle informazioni pertinenti relative all'attuazione delle misure e degli investimenti	24
b.	Utilizzo di un sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione	25
c.	Raccolta, registrazione e conservazione dei dati sui destinatari finali	26
X.	Affidabilità, audit e controllo	26
a.	Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo	27
XI.	Riduzione del sostegno finanziario e recuperi	28
XII.	Valutazione del Fondo sociale per il clima e valutazione dell'adeguatezza dei piani sociali per il clima	29
a.	Valutazione del Fondo sociale per il clima	29
b.	Valutazione dell'adeguatezza dei piani sociali per il clima	30
c.	Sostenibilità degli investimenti	30
XIII.	Informazione, comunicazione e visibilità	30
a.	Visibilità e informazioni per i destinatari finali	30
b.	Pubblicazione dei dati relativi ai destinatari finali e alle misure e agli investimenti attuati nell'ambito del Fondo sociale per il clima	32
c.	Strategia di comunicazione sul piano sociale per il clima	32
d.	Attività di comunicazione orizzontali a livello europeo	33

I. Introduzione

L'obiettivo del Fondo sociale per il clima («Fondo»), istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ («regolamento sul Fondo sociale per il clima»), è contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica.

Il Fondo mira specificamente ad affrontare gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE⁽²⁾ (direttiva ETS). Il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni (ETS2) creato dal capo IV bis della direttiva ETS riguarda gli edifici, il trasporto su strada e la piccola industria, settori che non erano contemplati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE esistente. Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri al fine di aiutare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti colpiti in modo particolare dall'aumento dei prezzi dell'energia fossile e dei costi dei trasporti a seguito dell'attuazione dell'ETS2.

La presente comunicazione orientativa si prefigge di aiutare gli Stati membri ad attuare i rispettivi piani sociali per il clima in linea con il regolamento sul Fondo sociale per il clima. Essa integra la comunicazione relativa agli orientamenti sui piani sociali per il clima⁽³⁾ e la comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti tecnici per l'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»⁽⁴⁾ e i relativi allegati⁽⁵⁾.

La presente comunicazione orientativa non pregiudica le future disposizioni giuridiche nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo successivo al 2027. Se del caso si procederà a una revisione dei presenti orientamenti per allinearli a eventuali disposizioni giuridiche future applicabili nell'ambito del QFP post-2027, comprese eventuali modifiche del metodo di attuazione, e per garantire che le misure e gli investimenti continuino ad essere attuati in modo efficace.

In linea con l'articolo 4, paragrafo 1, e il considerando 17 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, ciascuno Stato membro deve presentare alla Commissione, entro il 30 giugno 2025, il suo piano sociale per il clima.

Nell'ambito del Fondo saranno assegnati 65 miliardi di EUR per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032. Considerando il contributo obbligatorio degli Stati membri, che ammonta ad almeno il 25 % dei costi totali stimati dei loro piani sociali per il clima, l'importo disponibile nell'ambito del Fondo ammonterà ad almeno 86,7 miliardi di EUR. Il Fondo sarà avviato il 1° gennaio 2026, almeno un anno prima che l'ETS2 diventi pienamente operativo e due anni prima che abbia inizio il nuovo QFP nel 2028. Questo avvio precoce faciliterà l'introduzione dell'ETS2.

Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2023/959 che istituisce l'ETS2 era il 30 giugno 2024⁽⁶⁾. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento sul Fondo sociale per il clima, la Commissione valuterà la pertinenza del piano sociale per il clima, esaminando se esso rappresenti una risposta adeguata agli impatti sociali e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti per effetto dell'ETS2. In caso di mancato recepimento dell'ETS2, il piano sociale per il clima non potrà soddisfare il requisito della pertinenza né essere conforme all'obiettivo generale del Fondo.

Se uno Stato membro presenta formalmente il proprio piano sociale per il clima ma non ha recepito la direttiva (UE) 2023/959 che istituisce l'ETS2, la Commissione non sarà in grado di valutare il piano presentato. In tal caso, in particolare se lo Stato membro non ha stabilito l'obbligo giuridico, per i soggetti regolamentati sul suo territorio, di restituire le quote relative alle emissioni dell'ETS2 equivalenti alle loro emissioni verificate, il piano sociale per il clima sarà considerato non pertinente, giacché non potrà essere dimostrato l'impatto sociale di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento sul Fondo sociale per il clima. In questo caso la Commissione adotterà una decisione di esecuzione contenente una valutazione negativa del piano, in linea con l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

II. Istituzione e designazione delle autorità

In linea con l'articolo 11, paragrafo 3, con l'articolo 21, paragrafo 1, e con l'allegato III del regolamento sul Fondo sociale per il clima, ciascuno Stato membro deve istituire un **sistema di controllo interno efficace ed efficiente**. Ciò implica la designazione delle autorità e degli organismi responsabili dei diversi aspetti dell'attuazione del piano sociale per il clima e degli audit dei sistemi e delle operazioni relativi ai piani.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽³⁾ C(2025) 881 final.

⁽⁴⁾ C(2025) 880 final.

⁽⁵⁾ C(2025) 880 final, Allegati 1 e 2.

⁽⁶⁾ Articolo 3, secondo comma, della direttiva (UE) 2023/959.

Per sfruttare l'esperienza acquisita e ridurre gli oneri amministrativi, **gli Stati membri possono**, nel rispetto dei loro quadri giuridici e normativi e previa conferma della Commissione, **designare un'unica autorità** incaricata di svolgere le funzioni descritte in appresso alle lettere a) e b), che consistono nel coordinare la preparazione e il monitoraggio del piano, attuare il piano, firmare la dichiarazione di gestione e preparare le domande di pagamento da trasmettere alla Commissione. Ad esempio gli Stati membri possono incaricare dell'attuazione del piano le autorità di gestione dei programmi della politica di coesione o del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Inoltre gli Stati membri devono designare uno o più organismi che effettueranno gli audit dei sistemi e delle operazioni in modo da garantirne l'indipendenza funzionale.

a. **Autorità coinvolte nell'esecuzione del piano sociale per il clima**

Il regolamento sul Fondo sociale per il clima ed il suo allegato III definiscono in modo specifico le funzioni delle autorità coinvolte nell'esecuzione del piano sociale per il clima, descritte di seguito.

1. *Autorità incaricate dell'attuazione del piano sociale per il clima*

- **Gestire le misure e/o gli investimenti** delineati nei piani affinché conseguano i loro obiettivi e assegnare le relative responsabilità e funzioni.
- Provvedere a che siano predisposti sistemi solidi per tutelare gli **interessi finanziari dell'UE**, con particolare attenzione alla prevenzione, all'individuazione, alla segnalazione e alla rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi, e garantire il rispetto delle norme applicabili, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici. Ciò comporta tra l'altro l'individuazione e il trattamento tempestivi di eventuali irregolarità.
- Istituire procedure e **misure antifrode** efficaci e proporzionate, adattate ai rischi individuati in una strategia antifrode.
- Effettuare **verifiche di gestione** per appurare, attraverso esami documentali e controlli in loco, il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Fondo e l'assenza di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitti di interessi o duplicazione dei finanziamenti.
- Confermare e dimostrare alla Commissione che **si stanno compiendo progressi concreti verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi** e avviare un dialogo con la Commissione sui progressi a livello di attuazione.
- Garantire che i destinatari finali delle dotazioni finanziarie ricevano gli importi dovuti, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.
- Raccogliere e conservare in modo sicuro i **dati** e ogni altra informazione essenziale, **in linea con l'articolo 21, paragrafo 2, lettera d)**, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, compresi **i risultati degli audit e dei controlli e il seguito dato agli stessi**, al fine di garantire una solida pista di controllo.
- Raccogliere e conservare in modo sicuro i **dati relativi alle misure e agli investimenti**, nonché ai relativi traguardi e obiettivi, **in linea con l'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), punto iv)**, del regolamento sul Fondo sociale per il clima.
- Raccogliere **dati sui progressi compiuti nell'attuazione del piano sociale per il clima** e sugli indicatori comuni, in linea con l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, al fine di garantire un monitoraggio efficace.
- Attuare le **azioni di informazione, comunicazione e visibilità** in linea con l'articolo 23 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, compresa la pubblicazione su un unico sito web dei dati relativi ai destinatari finali, qualora tale compito non sia affidato a un'autorità nazionale di coordinamento.

Le autorità responsabili dell'attuazione del piano sociale per il clima possono essere autorità nazionali, regionali o locali, a seconda dei quadri giuridici e normativi nazionali in vigore e del tipo di misure e investimenti inclusi nel piano. Spetta agli Stati membri decidere in merito alle modalità di ripartizione delle responsabilità tra le varie autorità, tenendo conto della necessità di garantire l'attuazione efficace del piano, affinché le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti possano beneficiare delle misure e degli investimenti.

Se l'attuazione del piano è demandata alle autorità regionali, queste ultime avranno gli stessi tipi di responsabilità delle autorità nazionali.

2. *Autorità responsabile/i della firma della dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento*

L'autorità o le autorità responsabili della firma della dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento svolgeranno le funzioni elencate di seguito.

- **Garantire** l'attuazione di misure efficaci e proporzionate per tutelare gli interessi finanziari dell'UE, tenendo conto dei rischi individuati.
- **Consolidare** e monitorare il lavoro delle autorità responsabili dell'attuazione per garantire la coerenza e la qualità del piano sociale per il clima.
- **Fornire garanzie** alla Commissione quanto alla conformità dell'attuazione del piano ai principi, alle norme e ai regolamenti applicabili.
- **Confermare** che **le domande di pagamento comprendono solo traguardi e obiettivi conseguiti**, garantendo l'esattezza, l'affidabilità e l'autenticità dei dati. Ciò implica tra l'altro la conservazione della documentazione in forma elettronica di tutti gli elementi oggetto di verifica, in conformità delle norme e delle procedure.
- **Verificare** che le irregolarità individuate nelle relazioni finali di audit e di controllo per quanto riguarda le domande di pagamento siano state adeguatamente affrontate e rettificata a livello dei destinatari finali interessati.

Il 18 aprile 2023 la Commissione ha rilasciato una dichiarazione ⁽⁷⁾ sull'accordo raggiunto dai legislatori nell'ambito dell'allegato III del regolamento sul Fondo sociale per il clima. Tale dichiarazione sottolinea che la designazione di più autorità a cui affidare la responsabilità di firmare la dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento può dare origine a inefficienze e a una frammentazione delle responsabilità e creare confusione riguardo ai ruoli delle autorità.

3. *Organismo/organismi responsabili dell'esecuzione di audit dei sistemi e delle operazioni*

L'organismo/gli organismi che effettua/effettuano audit dei sistemi e delle operazioni sarà/saranno responsabili dei compiti indicati di seguito.

- **Effettuare audit dei sistemi** sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo, nonché **audit delle operazioni** per fornire alla Commissione una ragionevole garanzia del conseguimento **dei traguardi e degli obiettivi** inclusi **nelle domande di pagamento**.
- **Verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e il processo di designazione delle autorità** in linea con i requisiti fondamentali di cui al regolamento sul Fondo sociale per il clima e al relativo allegato III.
- **Avere cura di esaminare**, nell'ambito della loro attività, tutti gli elementi pertinenti **in modo da assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'UE**, ottenendo garanzie riguardo all'esistenza di sistemi per prevenire, individuare, segnalare e rettificare la frode, la corruzione e i conflitti di interessi, e garantire il rispetto delle disposizioni relative al mercato unico (norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato).
- **Svolgere** tutte le attività di audit conformemente ai **principi di audit riconosciuti a livello internazionale**.
- **Fornire una sintesi degli audit** effettuati e delle misure attuate, per ciascuna domanda di pagamento, a tutela degli interessi dell'UE, concentrandosi sui seguenti aspetti:
 - assenza di conflitti di interessi;
 - attuazione di misure antifrode;
 - prevenzione della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti.

L'**autorità di audit** deve essere un'autorità pubblica, anche se è prevista la possibilità di delegare o esternalizzare specifici compiti di audit a organismi pubblici o privati sotto il controllo e la responsabilità dell'autorità di audit stessa.

⁽⁷⁾ Bruxelles, 18 aprile 2023 (OR. en, pl) 7984/23 ADD 1, fascicolo interistituzionale: 2021/0206 (COD).

b. **Organismi complementari**

Come indicato negli orientamenti sui piani sociali per il clima, e tenuto conto della natura multisettoriale del Fondo sociale per il clima, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire un organismo nazionale di coordinamento per il piano sociale per il clima.

1. *Organismo incaricato di coordinare la preparazione e il monitoraggio del piano*

L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Fondo sociale per il clima stabilisce che i piani sociali per il clima devono essere coerenti con le informazioni incluse e con gli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altri programmi e di altre normative dell'UE. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire un apposito organismo che garantisca il coordinamento generale tra i diversi settori.

L'organismo nazionale di coordinamento può svolgere le funzioni elencate di seguito.

- Garantire che il piano sia **allineato** ad altre iniziative politiche nazionali.
- Garantire la **coerenza** e la **complementarità** tra il piano sociale per il clima e il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, i programmi della politica di coesione, il piano per la ripresa e la resilienza, il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNEC) e il piano per una transizione giusta.
- **Coordinarsi** con le autorità incaricate di pianificare e eseguire in maniera efficace le azioni e con l'autorità o le autorità responsabili della firma della dichiarazione di gestione per dare efficacemente seguito alle domande di pagamento.
- **Svolgere un ruolo di mediazione** tra le autorità responsabili dell'attuazione al fine di risolvere i problemi di attuazione.
- **Fungere da punto di contatto unico** per i servizi della Commissione, la Corte dei conti europea e altri organismi o altre istituzioni competenti dell'UE.
- **Sovrintendere** al monitoraggio periodico, all'attività di rendicontazione (in linea con l'articolo 24 del regolamento sul Fondo sociale per il clima) e alle valutazioni, se del caso.
- **Garantire** l'attuazione di attività di comunicazione per sensibilizzare in merito al sostegno dell'UE e diffondere informazioni sulle azioni realizzate nell'ambito del piano sociale per il clima.
- **Controllare** la pubblicazione dei dati sui destinatari finali (e dei dati sugli appaltatori e sui subappaltatori se il destinatario finale è un'amministrazione aggiudicatrice) al fine di mantenere la trasparenza.

Indipendentemente dall'autorità o dalle autorità che espletano tali funzioni di gestione, occorre garantire un'effettiva separazione tra tali autorità e l'organismo che svolge le funzioni di audit, al fine di consentire lo svolgimento di audit adeguati e indipendenti dei sistemi e delle operazioni.

c. **Designazione da parte degli Stati membri**

L'autorità o le autorità di cui alla lettera a) della presente sezione devono essere designate conformemente all'allegato III del regolamento sul Fondo sociale per il clima e al quadro nazionale. La designazione dell'organismo di coordinamento di cui alla lettera b) deve essere effettuata in linea con il quadro nazionale; la procedura di designazione di cui all'allegato III del regolamento sul Fondo sociale per il clima non si applica.

In linea con l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, se uno Stato membro decide di affidare il ruolo di autorità incaricata dell'attuazione del piano sociale per il clima a un'autorità di gestione dei programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ (regolamento recante disposizioni comuni – RDC), la Commissione considererà conformi ai requisiti del regolamento sul Fondo sociale per il clima i sistemi di gestione e di controllo già istituiti.

Tale disposizione si applica alle autorità nazionali, alle autorità regionali e alle autorità che operano ad un altro livello.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Sulla base delle sinergie previste da tale disposizione e della natura dei compiti svolti da altri tipi di autorità nell'ambito dei programmi della politica di coesione e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione potrebbe applicare una procedura semplificata in varie altre situazioni, come illustrato di seguito.

Autorità ai sensi dell'RDC:

- i. Ad un'autorità di gestione ai sensi dell'RDC è affidato il ruolo di autorità responsabile della firma della dichiarazione di gestione che correda la domanda di pagamento a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima.
- ii. A un organismo intermedio ai sensi dell'RDC è affidato il ruolo di autorità responsabile dell'attuazione del piano sociale per il clima a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima, a condizione che a tale organismo intermedio siano stati delegati tutti i compiti pertinenti dell'autorità di gestione per i programmi della politica di coesione.
- iii. A un'autorità di audit ai sensi dell'RDC è affidato il ruolo di organismo responsabile dell'esecuzione degli audit a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

Autorità nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Date le analogie con le strutture e le procedure di gestione e di controllo istituite a livello nazionale e regionale per la gestione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, si potrebbero utilizzare anche le strutture del dispositivo (se diverse dalle autorità che attuano i programmi della politica di coesione) per attuare direttamente le azioni nell'ambito dei piani sociali per il clima. In tali casi i sistemi di gestione e di controllo esistenti istituiti dagli Stati membri saranno considerati conformi ai requisiti del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

Ogni Stato membro deve comunicare formalmente alla Commissione, contestualmente alla presentazione del piano o in un momento successivo, l'elenco delle autorità responsabili dell'esecuzione dei compiti previsti nell'ambito del Fondo prima della loro designazione, verificando che siano stati controllati e confermati i seguenti elementi:

- a) le autorità sono provviste di un mandato giuridico a livello nazionale;
- b) le autorità dispongono delle risorse e delle capacità necessarie per l'esecuzione dei compiti aggiuntivi da svolgere nell'ambito del Fondo;
- c) gli Stati membri dovranno garantire che l'attuazione del piano sociale per il clima non comprometta l'attuazione degli altri fondi dell'UE sotto la responsabilità delle nuove autorità designate per il Fondo; e
- d) gli Stati membri dovranno garantire il rispetto dei requisiti applicabili dell'allegato III del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

Se le autorità designate non sono autorità di gestione dei programmi della politica di coesione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, o del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione riconoscerà l'idoneità dell'autorità a svolgere il ruolo assegnato dallo Stato membro caso per caso, come descritto nella sezione II, lettera d), dei presenti orientamenti.

In ogni caso se le autorità coinvolte nell'attuazione dei fondi della politica di coesione dell'UE e/o del dispositivo per la ripresa e la resilienza presentano carenze significative confermate dalla Commissione, dalla Corte dei conti europea o da qualsiasi altro organismo nazionale di audit, tali autorità devono essere escluse dal processo di designazione semplificata di cui sopra.

- d. ***Attività di audit da svolgere a livello nazionale qualora le autorità non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sul Fondo sociale per il clima o del dispositivo per la ripresa e la resilienza***

Qualsiasi entità responsabile dell'attuazione del piano sociale per il clima e/o della firma della dichiarazione di gestione nell'ambito del Fondo sociale per il clima che **non abbia partecipato precedentemente all'attuazione** dei programmi della politica di coesione o del dispositivo per la ripresa e la resilienza (come indicato sopra) dovrebbe essere sottoposta a un audit da parte dell'autorità di audit. Nell'ambito dell'audit si dovrebbe valutare, prima che sia completato il processo di designazione, se le autorità soddisfano i criteri del sistema di controllo interno di cui all'allegato III del regolamento sul Fondo sociale per il clima. Deve inoltre essere sottoposta a audit qualsiasi entità in relazione alla quale siano confermate carenze significative ^(?) concernenti l'attuazione dei fondi di coesione o del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che lo Stato membro decida comunque di designare.

^(?) Cfr. le categorie 3 e 4 della sezione del presente documento relativa alla valutazione dei sistemi di gestione e di controllo.

Si osservi che la valutazione della conformità ai requisiti fondamentali di cui all'allegato III del regolamento sul Fondo sociale per il clima è atta ad appurare l'adeguata progettazione del sistema di gestione e di controllo. Ciò significa che, per poter accettare la designazione di un'autorità, la Commissione necessita di un parere sulla configurazione dei sistemi. In questa fase tuttavia non è necessario un parere sull'efficacia concreta del sistema di gestione e di controllo. L'ambito e gli obiettivi di tale audit sono ulteriormente illustrati nella sezione X dei presenti orientamenti.

Se non è possibile ottenere garanzie sufficienti prima dell'adozione del piano sociale per il clima, quest'ultimo dovrebbe includere un traguardo da conseguire prima di qualsiasi pagamento, che preveda l'obbligo di ottenere dall'autorità di audit un parere di audit senza riserva in merito a tali entità. Se lo Stato membro non propone un simile traguardo nel proprio piano, la Commissione lo richiederà in sede di valutazione del piano, come stabilito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

e. **Accettazione da parte della Commissione della designazione delle autorità**

In linea di principio la Commissione accetterà il processo di designazione di cui alla lettera a) della presente sezione senza ulteriori attività di controllo, se l'autorità di audit designata fornisce già garanzie nell'ambito dei programmi della politica di coesione o del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Se lo Stato membro decide di **designare come autorità di audit una nuova entità** che non ha una precedente esperienza nell'audit dei fondi di coesione o del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione esaminerà la configurazione dell'autorità di audit designata ed eventualmente di altri organismi responsabili della realizzazione del piano. La Commissione provvederà a **verificare la conformità al regolamento sul Fondo sociale per il clima e il rispetto dei principi internazionali di audit il prima possibile ed eventualmente nell'ambito della valutazione del piano sociale per il clima o subito dopo la sua adozione formale.**

L'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), del regolamento sul Fondo sociale per il clima impone agli Stati membri di porre rimedio ad eventuali carenze nei sistemi di controllo interno prima del primo pagamento. Qualora non sia possibile ottenere garanzie sufficienti prima della sua adozione, il piano sociale per il clima dovrà includere una **misura aggiuntiva** (traguardo) che preveda l'obbligo di ottenere una valutazione positiva, da parte della Commissione, delle autorità di audit che non hanno una precedente esperienza nell'audit dei fondi di coesione e/o del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Se lo Stato membro non propone un simile traguardo nel proprio piano, la Commissione lo richiederà in sede di valutazione del piano stesso (articolo 17, paragrafo 3, lettera c), del regolamento sul Fondo sociale per il clima). Questo traguardo deve essere conseguito prima del primo pagamento.

III. **Preparazione dell'attuazione del piano sociale per il clima**

a. **Istituzione di un comitato nazionale di coordinamento**

L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima stabilisce la necessità di garantire un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. L'allegato III del regolamento definisce il processo di designazione delle autorità e le procedure atte a garantire che tali autorità assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel piano.

Per facilitare il dialogo con i portatori di interessi, gli Stati membri sono incoraggiati a predisporre una **piattaforma per il coordinamento nazionale dell'attuazione del piano**, affinché tale dialogo sia organizzato in modo tale da offrire chiarezza sulle tempistiche, sul modo in cui i portatori di interessi possono partecipare al dialogo stesso e sul coordinamento a livello nazionale. La creazione di tale piattaforma faciliterà il lavoro dell'organismo incaricato di coordinare la preparazione e il monitoraggio del piano sociale per il clima nazionale.

Potrebbe essere istituito un comitato nazionale di coordinamento, comprendente le strutture predisposte dallo Stato membro per **gestire, coordinare e attuare il proprio piano sociale per il clima** e discuterne con i **pertinenti portatori di interessi**. Oltre a sostenere l'attuazione efficace del piano, tale comitato di coordinamento garantirebbe che il piano sia attuato in linea con altre strategie nazionali nonché con altri programmi di finanziamento e altre politiche dell'UE.

Il comitato nazionale di coordinamento potrebbe svolgere ad esempio le seguenti attività:

- monitorare i progressi compiuti nell'attuazione del piano e nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;
- affrontare questioni e sfide specifiche che incidono sull'efficace attuazione delle misure e degli investimenti;
- valutare in che misura il piano sociale per il clima contribuisce ad affrontare le sfide individuate nel PNEC dello Stato membro o in altri strumenti e programmi che incidono sul Fondo sociale per il clima;
- monitorare i progressi compiuti per quanto riguarda lo svolgimento delle valutazioni;

- monitorare i progressi compiuti per quanto riguarda la comunicazione relativa agli indicatori di risultato, di output e di contesto, lo svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni e il seguito dato alle risultanze;
- garantire che siano intraprese azioni di comunicazione e visibilità e che siano compiuti progressi nello sviluppo della capacità amministrativa delle istituzioni pubbliche;
- monitorare il coinvolgimento dei partner e dei beneficiari, garantire l'efficace partecipazione dei principali portatori di interessi e promuovere il principio di partenariato.

Tale comitato potrebbe inoltre promuovere uno scambio di opinioni sulla metodologia utilizzata per il riesame dei traguardi e degli obiettivi, nonché sulle relazioni biennali concernenti l'attuazione del piano o su eventuali modifiche dello stesso. Infine potrebbe presentare proposte alle autorità responsabili dell'attuazione del piano sociale per il clima, in particolare per quanto concerne possibili modalità per ridurre la burocrazia a vantaggio dei destinatari finali e per migliorare l'efficacia delle misure e degli investimenti.

Il comitato nazionale di coordinamento dovrebbe essere adattato alle esigenze, ai quadri istituzionali e alle strutture di governance specifici di ciascuno Stato membro. La sua efficacia nel sostenere l'attuazione del piano e nel conseguire i risultati auspicati dipenderebbe da fattori quali **il livello di coinvolgimento dei portatori di interessi, l'efficienza dei processi amministrativi e la sua adattabilità**.

Gli Stati membri sono vivamente incoraggiati a includere nel comitato nazionale di coordinamento rappresentanti dei ministeri e delle agenzie competenti, delle autorità locali e regionali nonché rappresentanti delle parti sociali, di altri pertinenti portatori di interessi e della Commissione.

Il comitato nazionale di coordinamento dovrebbe preferibilmente adottare uno specifico regolamento interno, comprendente disposizioni riguardanti la prevenzione dei conflitti di interessi e l'applicazione del principio di trasparenza. Tale regolamento interno disciplinerà il processo decisionale di ciascun comitato nazionale in linea con il quadro nazionale pertinente. Il comitato dovrebbe riunirsi almeno una volta all'anno, con la possibilità di organizzare riunioni ad hoc in caso di questioni pertinenti che incidono sui progressi del piano verso il conseguimento dei suoi obiettivi.

b. *Coinvolgimento delle autorità regionali/locali, delle parti sociali e dei portatori di interessi della società civile*

Al fine di garantire un'attuazione efficace e un monitoraggio coerente dei piani sociali per il clima, gli Stati membri sono vivamente incoraggiati a coinvolgere diversi portatori di interessi, in particolare a livello regionale e locale, durante l'intero processo di attuazione.

Il coinvolgimento delle autorità locali e regionali e dei pertinenti portatori di interessi durante l'attuazione del piano i) garantirà la titolarità e l'impegno nell'attuazione; ii) contribuirà a garantire che le misure e gli investimenti siano destinati alle famiglie vulnerabili e alle microimprese vulnerabili che in ultima analisi dovrebbero beneficiare del piano; e iii) rifletterà il fatto che molti investimenti nell'ambito del Fondo sociale per il clima saranno attuati a livello locale e regionale (ristrutturazioni energetiche, trasporti pubblici, ecc.).

Oltre ai portatori di interessi a livello regionale e locale, per l'intero periodo di attuazione del piano si dovrebbero coinvolgere **le organizzazioni della società civile, le parti sociali, i rappresentanti di settore** e altri soggetti in grado di garantire una gamma sufficientemente ampia di punti di vista e di assicurare il monitoraggio completo del processo di attuazione.

IV. **Monitoraggio dell'attuazione**

Il quadro per il monitoraggio dell'attuazione del piano è definito all'articolo 24 del regolamento sul Fondo sociale per il clima. Tale articolo stabilisce che gli Stati membri devono riferire **ogni due anni** alla Commissione in merito all'attuazione del proprio piano sociale per il clima, contestualmente alla relazione intermedia sui rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNEC). Gli Stati membri devono includere nelle loro relazioni biennali sui progressi compiuti i pertinenti indicatori comuni di cui all'allegato IV del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

La Commissione è inoltre tenuta a monitorare l'attuazione del Fondo e a misurare i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Nel complesso il monitoraggio dell'attuazione dovrà essere mirato e ai destinatari finali dei finanziamenti del Fondo si dovranno imporre obblighi di comunicazione proporzionati. La Commissione utilizzerà gli indicatori comuni a fini di rendicontazione nonché per il monitoraggio e la valutazione del Fondo.

Il monitoraggio efficace dell'attuazione dei piani sociali per il clima e una comunicazione chiara e trasparente sono fondamentali per garantire trasparenza e responsabilità nei confronti dei portatori di interessi e del pubblico e per comunicare i progressi e i risultati conseguiti. La comunicazione a livello aggregato per quanto riguarda il Fondo richiede dati coerenti e comparabili, basati su solidi meccanismi di monitoraggio e raccolta dei dati. Il monitoraggio può inoltre contribuire a prevedere strozzature nell'attuazione e a sostenere la preparazione di azioni di attenuazione o contribuire a individuare buone pratiche. Grazie a un monitoraggio efficace è inoltre possibile misurare i progressi complessivi del Fondo verso il conseguimento dei suoi obiettivi e fornire una base di conoscenze per le successive valutazioni del Fondo (cfr. sezione VII). Le due componenti principali del quadro di monitoraggio del Fondo sono presentate nella seguente tabella 1.

Tabella 1

principali componenti del quadro di monitoraggio del Fondo sociale per il clima

	Traguardi e obiettivi	Indicatori comuni
Domanda di pagamento	Gli Stati membri forniscono aggiornamenti (fino a due volte l'anno) sui traguardi e sugli obiettivi conseguiti, compresi quelli definiti tramite indicatori comuni, che la Commissione integrerà nel sistema di monitoraggio.	
Relazioni biennali	Gli Stati membri riferiscono ogni due anni in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei piani sociali per il clima, ossia in relazione a tutti i traguardi e gli obiettivi dei piani.	Nella loro relazione biennale sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani, gli Stati membri riferiscono anche in merito a tutti gli indicatori comuni di contesto e ai progressi compiuti in relazione ai pertinenti indicatori comuni di output e di risultato.

a. **Indicatori comuni**

In linea con l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, gli Stati membri dovranno includere nelle loro relazioni biennali sui progressi compiuti i pertinenti indicatori comuni di cui all'allegato IV di detto regolamento. L'elenco fornito in detto allegato contiene in totale 39 indicatori di contesto, di output e di risultato che riguardano le principali componenti dell'intervento del Fondo (settore dell'edilizia, settore del trasporto su strada, microimprese e sostegno diretto al reddito). Le misure e gli investimenti inclusi nei piani possono contribuire alla realizzazione simultanea di diversi indicatori comuni.

Gli indicatori comuni di output e di risultato ritenuti pertinenti per i tipi più comuni di misure e investimenti che potrebbero essere inclusi nei piani, e da utilizzare per adempiere agli obblighi di comunicazione relativi ai piani, figurano nell'allegato I dei presenti orientamenti. Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito ai pertinenti indicatori comuni qualora abbiano proposto nel proprio piano sociale per il clima misure e investimenti che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima. L'allegato IV del regolamento sul Fondo sociale per il clima chiarisce inoltre che, qualora un piano non contenga alcuna misura o alcun investimento che contribuisca ad alcuni degli indicatori, gli Stati membri possono indicare che tali indicatori comuni non sono applicabili.

Tutti gli indicatori di contesto per ciascuna componente sono considerati automaticamente applicabili in quanto forniscono informazioni sulla situazione attuale nei vari settori (ossia lo scenario di base) e gli Stati membri devono presentare tali informazioni nei rispettivi piani in linea con il regolamento ⁽¹⁰⁾.

Gli indicatori comuni saranno utilizzati dalla Commissione per monitorare e valutare il Fondo sociale per il clima e i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi generali e specifici (cfr. anche la sezione VII dei presenti orientamenti).

⁽¹⁰⁾ L'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sul Fondo sociale per il clima impone agli Stati membri di fornire, nel proprio piano sociale per il clima, informazioni riguardo alla stima del numero delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sul Fondo sociale per il clima stabilisce che il piano deve presentare la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi derivanti dall'EU ETS2 sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica e della povertà dei trasporti, e sulle microimprese. L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sul Fondo sociale per il clima stabilisce che il piano deve presentare informazioni sulla quota del sostegno diretto temporaneo al reddito rispetto ai costi totali stimati del piano.

b. **Indicatori comuni utilizzati come traguardi e obiettivi**

I progressi compiuti nell'attuazione delle misure e degli investimenti inclusi nei piani sociali per il clima dovranno essere monitorati mediante traguardi e obiettivi. I traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere elaborati in modo da garantire che sia monitorato il conseguimento degli obiettivi di ciascuna componente del piano e dovrebbero essere chiari, concisi, realistici, pertinenti, misurabili, specifici per l'attività sostenuta e solidi⁽¹¹⁾, con un indicatore pertinente. Gli obiettivi dovrebbero basarsi su un chiaro scenario di base e su una solida metodologia sottostante.

In linea con gli orientamenti sui piani sociali per il clima, gli Stati membri sono vivamente incoraggiati a utilizzare l'elenco degli indicatori comuni di cui all'allegato IV del regolamento sul Fondo sociale per il clima al momento di elaborare i loro obiettivi. Il ricorso a indicatori comuni per definire gli obiettivi garantisce la coerenza e la comparabilità dei dati di monitoraggio tra gli Stati membri e a livello del Fondo. Pertanto se un obiettivo contribuisce a uno degli indicatori elencati nell'allegato IV del regolamento sul Fondo sociale per il clima, tale indicatore comune dovrebbe essere utilizzato in via prioritaria nella preparazione del piano (ed essere chiaramente indicato nella tabella contenente i traguardi e gli obiettivi al momento della presentazione del piano).

Ai fini dell'attuazione efficace dei piani, la maggior parte degli obiettivi intermedi e finali degli investimenti dovrebbe essere espressa sotto forma di indicatori di output. Se non è possibile formulare un obiettivo utilizzando uno qualsiasi degli indicatori di cui all'allegato IV, gli Stati membri possono utilizzare indicatori aggiuntivi, dando priorità a quelli utilizzati nell'ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell'UE, ad esempio i programmi della politica di coesione o il dispositivo per la ripresa e la resilienza. È opportuno adottare le migliori prassi illustrate negli orientamenti sui piani sociali per il clima, anche per eventuali modifiche dei piani stessi.

Il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi costituisce un presupposto necessario per la presentazione delle domande di pagamento a titolo del Fondo. In linea con la natura del Fondo, che è uno strumento basato sulla prestazione, la presentazione delle domande di pagamento rappresenta una fase fondamentale nell'attuazione del piano, nella quale gli Stati membri forniscono aggiornamenti sul conseguimento dei loro traguardi e obiettivi e sugli indicatori comuni, laddove questi siano stati utilizzati per definire gli obiettivi (per maggiori informazioni, cfr. in appresso).

Tale processo regolare fornisce un aggiornamento sui progressi compiuti nell'attuazione e nel monitoraggio del Fondo e deve essere integrato da una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano sociale per il clima, preparata dagli Stati membri ogni due anni.

c. **Relazioni biennali sui progressi compiuti nell'attuazione**

Le relazioni biennali sui progressi compiuti nell'attuazione costituiscono la componente principale del quadro di monitoraggio del Fondo. A norma dell'articolo 24 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, tali relazioni devono essere trasmesse contestualmente alle relazioni intermedie sui PNEC, in linea con l'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾ (regolamento sulla governance). Tale disposizione impone agli Stati membri di riferire in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi PNEC entro il 15 marzo 2023 e successivamente ogni due anni. Dato il collegamento stabilito dal regolamento sul Fondo sociale per il clima tra le relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani sociali per il clima e le relazioni intermedie sui PNEC, la prima relazione biennale sui piani sociali per il clima è prevista entro il 15 marzo 2027. Il periodo di riferimento decorre dall'avvio delle misure e degli investimenti ammissibili (ossia da giugno del 2024). Per le relazioni biennali sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani sociali per il clima sarà utilizzato lo strumento informatico SFC2021.

Per fornire un quadro completo dello stato di attuazione, gli Stati membri dovranno fornire aggiornamenti sui progressi compiuti nella realizzazione di tutte le attività previste nei piani, comprese quelle che hanno subito ritardi, non sono ancora state completate o non sono ancora state valutate.

Al fine di migliorare la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le loro relazioni biennali sui progressi compiuti, in linea con i requisiti applicabili alla relazione intermedia sui PNEC.

⁽¹¹⁾ Maggiori indicazioni sull'elaborazione di traguardi e obiettivi sono fornite nel documento «Orientamenti sui piani sociali per il clima» (C(2025) 881 final).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

La Commissione fornirà indicazioni più dettagliate e un modello per la stesura delle relazioni biennali sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani, al fine di agevolare il processo, garantire un approccio armonizzato all'elaborazione delle relazioni e razionalizzare l'attività di comunicazione con le relazioni integrate sui PNEC. La Commissione pubblicherà una nota metodologica sugli indicatori comuni elencati nell'allegato IV del regolamento sul Fondo sociale per il clima, al fine di garantire un'interpretazione comune delle definizioni degli indicatori e assicurare la solidità e l'affidabilità dei dati raccolti. Tale metodologia sarà basata, per quanto possibile, sulle definizioni contenute nel regolamento sul Fondo sociale per il clima e in altri atti normativi pertinenti dell'UE⁽¹³⁾, nonché sulle definizioni applicate a livello nazionale.

Gli Stati membri dovrebbero comunicare in che modo applicano a livello nazionale le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti, in linea con la spiegazione fornita nei rispettivi piani sociali per il clima⁽¹⁴⁾. Quando gli indicatori sono simili a quelli utilizzati per altre politiche (ad esempio quelli recepiti dalla direttiva sull'efficienza energetica) o per altri programmi di finanziamento dell'UE, gli Stati membri dovrebbero utilizzare una metodologia analoga per raccogliere e comunicare i relativi dati.

La parità di genere e le pari opportunità per tutti sono importanti aspetti da considerare ai fini del monitoraggio del Fondo. Come sottolineato al considerando 24 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, la parità di genere e le pari opportunità per tutti dovrebbero essere integrate e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro. Nella misura del possibile, gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a disaggregare i dati riportati nelle loro relazioni biennali e nei loro piani per genere, età e condizione di disabilità (in particolare per quanto riguarda i dati comunicati nell'ambito degli indicatori comuni sulle famiglie vulnerabili, sugli utenti vulnerabili dei trasporti e sulle microimprese vulnerabili)⁽¹⁵⁾. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati, per quanto possibile e pertinente, a spiegare in che modo prendono in considerazione, nei loro piani sociali per il clima, le specificità geografiche, come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo.

Nei loro piani gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo intendono garantirne il monitoraggio e l'attuazione efficaci, con particolare attenzione alle modalità e al calendario per il monitoraggio e l'attuazione (cfr. l'allegato V, punto 4.1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima), comprese le modalità di raccolta dei dati pertinenti. Nell'ambito della valutazione del piano sociale per il clima nel suo complesso, la Commissione valuterà se le modalità proposte garantiranno il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano⁽¹⁶⁾. L'organismo che coordina la preparazione e il monitoraggio del piano (cfr. la sezione II dei presenti orientamenti) avrà il compito, tra l'altro, di sovrintendere all'attuazione e al monitoraggio del piano e alla relativa attività di rendicontazione. In assenza di un organismo nazionale di coordinamento, tali compiti dovrebbero essere assegnati a uno o più organismi di attuazione.

La Commissione intratterrà un dialogo continuativo con i rappresentanti degli Stati membri, eventualmente tramite un apposito gruppo di lavoro tecnico, per discutere di questioni e buone pratiche relative alle attività di monitoraggio e valutazione del Fondo.

V. Impegni della dotazione finanziaria

Il Fondo sociale per il clima dovrebbe essere finanziato in via eccezionale e temporanea dalle entrate generate dalla vendita all'asta di 50 milioni di quote a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della direttiva ETS, di 150 milioni di quote a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva e di un volume aggiuntivo di quote a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della medesima direttiva, che dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne.

Tenuto conto del fatto che le entrate con destinazione specifica esterne devono essere rese disponibili in seguito alla vendita all'asta delle quote a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, e dell'articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva ETS, l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sul Fondo sociale per il clima prevede una deroga all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾ (regolamento finanziario). In virtù di tale deroga, gli stanziamenti di impegno possono essere resi disponibili automaticamente all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sarà pertanto possibile impegnare ogni anno gli importi annuali assegnati per ciascuno Stato membro in linea con il regolamento sul Fondo sociale per il clima.

⁽¹³⁾ Ad esempio «povertà energetica» ai sensi dell'articolo 2, punto 52), della direttiva sull'efficienza energetica (direttiva (UE) 2023/1791), «famiglia» ai sensi dell'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1700 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie e «microimpresa», intesa come l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

⁽¹⁴⁾ Cfr. articolo 6, lettera f).

⁽¹⁵⁾ Cfr. gli indicatori comuni 1, 2, 3, 11, 13, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 36 e 37 di cui all'allegato IV.

⁽¹⁶⁾ In linea con l'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024).

a. **Decisione di esecuzione della Commissione combinata con la decisione di finanziamento pluriennale**

La Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con una decisione di esecuzione, in linea con l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima. In caso di valutazione positiva, la decisione di esecuzione della Commissione includerà gli elementi di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario e costituirà la decisione di finanziamento ai sensi di detto articolo, in modo tale che un impegno di bilancio sia «preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione dell'Unione o dall'autorità da questa delegata».

Ai fini dell'attuazione del Fondo sociale per il clima, la decisione di finanziamento per ciascuno Stato membro sarà pluriennale, riguarderà il periodo 2026-2032 e preciserà:

- lo Stato membro definito come beneficiario;
- le misure e gli investimenti da attuare;
- i costi totali stimati del piano sociale per il clima e l'elenco dei traguardi e degli obiettivi;
- la durata totale dell'azione;
- la dotazione finanziaria massima totale e le corrispondenti dotazioni annuali per lo Stato membro a titolo del Fondo, da erogare a rate;
- i valori da erogare in relazione ai singoli traguardi e obiettivi;
- il contributo nazionale;
- le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione;
- gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti e il rispettivo valore da erogare una volta conseguiti i traguardi e gli obiettivi in questione;
- le modalità con cui la Commissione fornisce l'accesso ai dati pertinenti sottostanti;
- la linea di bilancio.

La decisione di finanziamento comprenderà un allegato che riporta le dotazioni annuali dei singoli Stati membri (sulla base dell'allegato I degli orientamenti sui piani sociali per il clima e tenendo conto dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento sul Fondo sociale per il clima). Tali dotazioni saranno notificate formalmente a ciascuno Stato membro per essere utilizzate come riferimento nel processo di esecuzione finanziaria e come base per le operazioni finanziarie.

Tale decisione sarà adottata fatte salve le pertinenti disposizioni del QFP relative al periodo che ha inizio nel 2028.

b. **Impegno giuridico**

In linea con l'articolo 19 del regolamento sul Fondo sociale per il clima la Commissione, dopo avere adottato la decisione positiva di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento, concluderà un accordo bilaterale con lo Stato membro interessato. Tale accordo conterrà i) informazioni dettagliate sull'attuazione dello specifico piano sociale per il clima, in particolare gli specifici obblighi di monitoraggio, ii) le norme e le procedure relative al controllo, iii) le rettifiche finanziarie e iv) ogni altro elemento pertinente per l'attuazione efficace del sostegno dell'UE.

L'accordo bilaterale concluso costituirà un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario per il periodo 2026-2032, fatti salvi l'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, e gli articoli 30 decies e 30 duodecies della direttiva ETS.

c. **Impegni di bilancio specifici**

Ai fini degli impegni di bilancio, l'importo massimo globale degli stanziamenti da erogare per uno specifico piano sociale per il clima, come stabilito dalle decisioni di esecuzione della Commissione in linea con l'articolo 17 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, dovrebbe essere ripartito in frazioni annue (articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sul Fondo sociale per il clima).

Gli impegni di bilancio specifici per Stato membro saranno effettuati per frazioni annue, sulla base dell'allegato della rispettiva decisione di esecuzione della Commissione contenente la valutazione positiva del piano, che funge da decisione di finanziamento pluriennale per lo Stato membro interessato.

Come stabilito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sul Fondo sociale per il clima, se il costo totale stimato del piano dello Stato membro meno il contributo nazionale è pari o superiore alla dotazione massima di cui all'allegato I degli orientamenti della Commissione sui piani sociali per il clima, gli impegni di bilancio specifici stabiliti annualmente saranno equivalenti agli importi indicati per anno in tale allegato.

Se il piano di uno Stato membro è approvato con una dotazione finanziaria massima inferiore a quella indicata nell'allegato I degli orientamenti della Commissione sui piani sociali per il clima, come stabilito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sul Fondo sociale per il clima, gli impegni di bilancio specifici stabiliti annualmente saranno ridotti proporzionalmente tenendo conto del contributo totale del Fondo indicato nella decisione della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

Se uno Stato membro non utilizza integralmente la propria dotazione in un determinato anno, l'importo non utilizzato dell'impegno annuale sarà riportato agli esercizi successivi fino al termine del periodo di finanziamento.

In tutti i casi, come previsto dall'articolo 15 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, almeno il 25 % del costo totale stimato di ciascun piano deve provenire da un contributo dello Stato membro interessato.

d. **Disimpegni e stanziamenti residui**

Gli eventuali disimpegni della dotazione finanziaria non utilizzata saranno effettuati conformemente all'articolo 20, paragrafo 10, del regolamento sul Fondo sociale per il clima alla fine del periodo ammissibile e una volta effettuati tutti i pagamenti entro il 31 dicembre 2033.

Se non sono stati compiuti progressi concreti verso il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi entro 15 mesi dalla conclusione dell'impegno giuridico specifico, la Commissione comunicherà la propria valutazione allo Stato membro e, prima di adottare una decisione sulla risoluzione dell'impegno giuridico specifico e sul disimpegno dell'importo, concederà allo Stato membro due mesi di tempo per presentare osservazioni (articolo 20, paragrafo 7, del regolamento sul Fondo sociale per il clima).

In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario e fatto salvo l'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, sesto comma, della direttiva ETS, la Commissione dovrà assegnare agli Stati membri gli importi corrispondenti a eventuali stanziamenti inutilizzati entro il 31 dicembre 2033, in linea con le norme di distribuzione delle quote di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 5, della direttiva ETS, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

VI. **Domande di pagamento**

a. **Presentazione delle domande di pagamento**

Una volta conseguiti i pertinenti traguardi e obiettivi, gli Stati membri devono presentare una domanda di pagamento debitamente ragionata, fino a due volte l'anno (entro il 31 luglio e il 31 dicembre). Tale domanda di pagamento deve elencare tutti i traguardi e gli obiettivi che gli Stati membri ritengono siano stati conseguiti in misura soddisfacente, come stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 17 del regolamento sul Fondo sociale per il clima. La domanda di pagamento dovrebbe essere corredata degli elementi giustificativi e delle prove pertinenti associati a ciascun traguardo e obiettivo conseguito, in linea con l'accordo bilaterale di cui all'articolo 19 del regolamento sul Fondo sociale per il clima. La presentazione di ciascuna serie successiva di traguardi e obiettivi conseguiti presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato e ne dà conferma.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate tramite l'apposito modulo nel sistema SFC2021 della Commissione. Anche tutti i documenti giustificativi che comprovano il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi devono essere presentati tramite SFC2021 come parte integrante della domanda di pagamento. Prima della presentazione della domanda, dovrebbero essere svolte verifiche tecniche per appurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.

Il sistema fornirà in tempo utile allo Stato membro un avviso di ricevimento elettronico. All'occorrenza le autorità degli Stati membri potranno rettificare o ritirare le domande di pagamento tramite tale sistema prima che la Commissione adotti le decisioni di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

Qualora ritenga che un traguardo o un obiettivo specifico non sia stato conseguito entro la data prevista, o qualora abbia individuato problemi di attuazione connessi a tale traguardo o obiettivo (ad esempio attività di audit o di controllo non ancora effettuate, mancanza di prove sufficienti o altri motivi), lo Stato membro può decidere di non includerlo nella domanda di pagamento e richiedere comunque un'erogazione per i restanti traguardi e obiettivi che erano da conseguire entro la medesima data e che considera pienamente raggiunti. Si consiglia agli Stati membri di consultare in via informale la Commissione prima di presentare una domanda di pagamento, per accertarsi di avere preparato adeguatamente il fascicolo.

Al fine di rispettare il disposto dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, uno Stato membro non dovrà presentare singoli obiettivi conseguiti solo in parte (ad esempio 8 dei 10 elementi oggetto di impegno che prevedeva di raggiungere entro una determinata data). **Nelle domande di pagamento dovranno essere inclusi soltanto i traguardi e gli obiettivi pienamente conseguiti.** Gli obiettivi o i traguardi che non sono stati conseguiti o che sono stati conseguiti solo in parte entro la data prevista dovranno essere mantenuti e inclusi nelle domande di pagamento successive una volta conseguiti in misura soddisfacente.

b. **Dichiarazione di gestione**

In linea con l'articolo 21, paragrafo 2, e con l'allegato III del regolamento sul Fondo sociale per il clima, gli Stati membri devono corredare ogni domanda di pagamento di una dichiarazione di gestione firmata.

La dichiarazione di gestione attesta che le dotazioni finanziarie sono state utilizzate per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la domanda di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo interno posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che le dotazioni finanziarie sono state gestite in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'UE, nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria.

La dichiarazione di gestione dovrebbe:

- (i) attestare che le informazioni fornite nella domanda di pagamento sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;
- (ii) attestare che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, come stabilito nell'accordo concluso a norma dell'articolo 19 del regolamento;
- (iii) attestare che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, vale a dire dimostrare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi in questione;
- (iv) attestare che, nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria, i sistemi di controllo in essere funzionano correttamente e forniscono le garanzie necessarie a stabilire che il sostegno è concesso in conformità delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e appalti, se del caso. In particolare i sistemi di controllo in essere dovrebbero assicurare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi ed evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'UE;
- (v) attestare che i traguardi e gli obiettivi conseguiti in precedenza non sono stati annullati da quando la Commissione ha confermato il loro conseguimento;
- (vi) confermare che le irregolarità individuate in relazione all'attuazione del piano sono state opportunamente rettificate e che gli importi pertinenti sono stati recuperati presso i beneficiari.

Nell'allegato II è presentato un modello di dichiarazione di gestione.

c. **Sintesi degli audit**

Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire, con ogni domanda di pagamento, una sintesi degli audit effettuati dalle autorità di controllo conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale.

Il periodo coperto o la portata degli audit indicati nella sintesi degli audit possono essere diversi dal periodo o dalla portata degli obiettivi e dei traguardi conseguiti. Tuttavia al fine di garantire una sana gestione finanziaria, prima di presentare una domanda di pagamento alla Commissione è consigliabile svolgere attività di audit preventive (ad esempio audit per esaminare il sistema nell'ambito del quale il Fondo è attuato in modo da rilevare eventuali rischi nella fase iniziale di attuazione del Fondo). Se tali attività di audit preventive non sono effettuate, è obbligatorio svolgerle in tempo utile e presentare i risultati nelle successive domande di pagamento.

La sintesi deve comprendere, tra l'altro, la portata degli audit (ossia le misure e gli investimenti, come pure il periodo di tempo interessati), l'analisi delle carenze individuate e le azioni correttive intraprese. Nella sintesi è inoltre possibile includere come allegati, per informazione della Commissione, le relazioni finali di audit o qualsiasi altra informazione pertinente.

VII. Valutazione e trattamento delle domande di pagamento da parte della Commissione

Nell'ambito del Fondo sociale per il clima, che è uno strumento basato sulla prestazione, le erogazioni non sono collegate ai costi effettivi o stimati delle misure e degli investimenti inclusi nei piani sociali per il clima. L'importo di ciascuna erogazione è invece collegato ai traguardi e agli obiettivi che, secondo la valutazione della Commissione, sono stati conseguiti in misura soddisfacente.

a. *Definizione ex ante dei valori da erogare*

Il **valore da erogare** per ciascun traguardo e obiettivo sarà definito ex ante nella decisione di esecuzione della Commissione (articolo 17 del regolamento sul Fondo sociale per il clima). L'espressione «valore da erogare» si riferisce al **valore monetario dell'erogazione**, collegato al conseguimento soddisfacente di un singolo traguardo o obiettivo incluso nel piano sociale per il clima, che la Commissione corrisponderà allo Stato membro previa valutazione positiva del conseguimento soddisfacente del rispettivo traguardo o obiettivo.

Nel determinare il valore da erogare in relazione a ciascun traguardo e obiettivo la Commissione, durante il processo di valutazione del piano, terrà conto dell'importanza della misura o dell'investimento a cui i traguardi e gli obiettivi sono collegati e il suo contributo ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

Il valore da erogare in relazione a un **traguardo o a un obiettivo collegato a un'attività che comporta costi** sarà determinato sulla base della stima ex ante dei costi dell'attività in questione. In linea di principio, qualsiasi misura a costo zero sarà collegata, direttamente o indirettamente, a una o più attività i cui costi sono stimati nel piano. Quando è direttamente collegato a una o più attività, il valore da erogare in relazione ai traguardi o agli obiettivi nell'ambito di tali misure sarà stabilito in percentuale dell'importo previsto per l'investimento collegato. Quando una misura è indirettamente connessa a più attività, il valore da erogare in relazione ai rispettivi traguardi o obiettivi sarà definito come percentuale degli importi complessivi previsti per tali attività. In casi eccezionali il valore da erogare per la misura a costo zero può essere definito come percentuale dei costi dell'intero piano.

b. **Valutazione positiva e pagamento**

Come stabilito all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, una volta accertato il conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi comunicati inclusi in una domanda di pagamento, la Commissione adotterà una singola decisione che autorizza l'erogazione della specifica rata nell'ambito della dotazione finanziaria in linea con il regolamento finanziario.

La singola decisione con cui la Commissione autorizza l'erogazione deve essere adottata non prima di due mesi e non oltre tre mesi dal pertinente termine per la presentazione della domanda di pagamento in linea con l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

In linea con l'articolo 20, paragrafo 5, del suddetto regolamento, il termine per il pagamento della rata inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione della Commissione che autorizza l'erogazione della rata allo Stato membro. Il pagamento dell'importo ammissibile è subordinato alla disponibilità di finanziamenti della Commissione nonché alla disponibilità di importi sufficienti negli impegni di bilancio specifici per lo Stato membro interessato. Un pagamento che non può essere eseguito per mancanza di fondi o perché gli impegni di bilancio disponibili non sono sufficienti riprenderà una volta che i finanziamenti saranno disponibili o che saranno stati assunti nuovi impegni e prima che siano trattate nuove domande di pagamento.

I pagamenti saranno eseguiti per ciascuno Stato membro entro il limite dei rispettivi impegni di bilancio specifici annuali, che sono stabiliti in anticipo.

c. **Conseguimento soddisfacente di un traguardo o di un obiettivo**

Un traguardo o un obiettivo dovrebbe essere considerato conseguito in misura soddisfacente se il risultato atteso è stato ottenuto, tenuto conto degli obiettivi del traguardo o dell'obiettivo incluso nel piano sociale per il clima approvato, della sua descrizione, della finalità sottostante nonché del contesto della misura correlata o dell'investimento correlato.

La descrizione della misura o dell'investimento a cui è associato il traguardo o l'obiettivo, nonché altre eventuali sezioni pertinenti del piano sociale per il clima forniscono il contesto e la finalità sottostante utilizzati per interpretare il traguardo o l'obiettivo. La valutazione del traguardo o dell'obiettivo dovrebbe seguire una logica mirata ed essere tesa a stabilire se il risultato atteso del traguardo o dell'obiettivo sia stato raggiunto, anziché concentrarsi sul soddisfacimento cumulativo di tutti i singoli requisiti stabiliti in relazione a ciascun traguardo o obiettivo.

d. **Valutazione negativa dei traguardi e degli obiettivi, sospensione dei pagamenti**

Come stabilito all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, qualora a seguito della sua valutazione accerti che un traguardo o un obiettivo presentato da uno Stato membro nella sua domanda di pagamento non è stato conseguito in misura soddisfacente, la Commissione comunicherà la propria intenzione di sospendere il pagamento della parte della dotazione finanziaria proporzionale all'importo assegnato alla parte dell'obiettivo o del traguardo non conseguita. Per quanto concerne i traguardi e gli obiettivi che si ritiene non siano stati conseguiti, la Commissione trasmetterà allo Stato membro interessato un parere motivato e gli darà la possibilità di presentare le sue osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

Trascorso tale periodo, la Commissione adotterà le decisioni pertinenti che autorizzano l'erogazione di una rata equivalente ai valori da erogare in relazione agli obiettivi e ai traguardi considerati conseguiti e che sospendono l'erogazione per i restanti traguardi e obiettivi non conseguiti.

Lo Stato membro dispone di un periodo massimo di nove mesi dalla data di notifica della decisione di sospensione per conseguire i traguardi e gli obiettivi per i quali il pagamento è stato sospeso. Se al termine di questi nove mesi i pertinenti traguardi e obiettivi non sono ancora stati conseguiti, la Commissione comunicherà allo Stato membro le proprie risultanze in merito al mancato conseguimento degli stessi. Lo Stato membro può presentare le proprie osservazioni entro due mesi da tale comunicazione.

Qualora, dopo aver sentito lo Stato membro, concluda che il traguardo o l'obiettivo per il quale è stato sospeso il pagamento non è ancora stato conseguito, la Commissione ridurrà proporzionalmente l'importo del contributo finanziario in linea con l'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento sul Fondo sociale per il clima. In linea di principio, l'importo da ridurre corrisponde all'importo precedentemente sospeso, salvo qualora lo Stato membro dimostri che, nell'arco dei nove mesi, alcuni dei traguardi e degli obiettivi non raggiunti sono stati conseguiti in misura soddisfacente o che sono stati compiuti ulteriori progressi verso il conseguimento del risultato atteso, nel qual caso la riduzione potrà essere adeguata di conseguenza.

La sospensione dovrà essere revocata solo quando siano stati conseguiti in modo soddisfacente i pertinenti traguardi e obiettivi. In tali casi si applicheranno le disposizioni illustrate nella sezione precedente e la Commissione adotterà una singola decisione che autorizza l'erogazione degli importi in sospeso.

e. **Scostamento dai costi inizialmente stimati**

Occorre inoltre valutare gli scostamenti tra i costi stimati presentati nella versione iniziale o successiva del piano sociale per il clima e gli importi pagati ai destinatari finali in relazione a un investimento specifico. Se, a seguito di tale valutazione, dai controlli effettuati risulta che i costi iniziali di un investimento sono stati sovrastimati, si renderà necessaria una modifica del piano per correggere gli obiettivi e i traguardi previsti o riassegnare i finanziamenti residui. In tali casi, oltre alle informazioni provenienti da altre fonti, i dati raccolti sui pagamenti effettivamente eseguiti da uno Stato membro per erogare ai destinatari finali le dotazioni finanziarie a carico del Fondo (articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sul Fondo sociale per il clima) possono fungere da indicatore per verificare l'esattezza delle stime ex ante dei costi, garantendo in tal modo che i fondi a titolo del Fondo sociale per il clima siano spesi in modo efficiente.

f. **Pagamenti proporzionali in caso di risorse limitate**

In linea con l'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, se in un determinato ciclo di domande di pagamento le entrate assegnate al Fondo non sono sufficienti a soddisfare le domande di pagamento presentate, la Commissione corrisponderà agli Stati membri **un pagamento su base proporzionale determinato come quota delle disponibilità di pagamento sul totale dei pagamenti approvati, fino a concorrenza dell'importo degli impegni specifici annuali degli Stati membri**. Nel ciclo successivo di domande di pagamento, la Commissione dovrà dare la priorità agli Stati membri che hanno subito ritardi di pagamento nel precedente ciclo, occupandosi solo successivamente delle nuove domande di pagamento presentate.

Se l'importo del pagamento proporzionale assegnato a uno Stato membro supera l'importo degli impegni di bilancio di tale Stato membro, la liquidazione dell'importo sarà effettuata in due fasi: i) un importo fino a concorrenza dell'ammontare dell'impegno di bilancio aperto sarà versato in linea con le disposizioni sui pagamenti di cui all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento sul Fondo sociale per il clima; e ii) la parte restante del pagamento approvato sarà versata al momento dell'assunzione di nuovi impegni all'inizio dell'anno successivo.

g. **Prestazioni ampiamente al di sotto delle aspettative e risoluzione dell'accordo**

Come indicato all'articolo 20, paragrafo 7, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, se entro il termine di 15 mesi dalla data di conclusione degli accordi pertinenti di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione dovrà risolvere gli accordi stabiliti e disimpegnare l'importo della dotazione finanziaria, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Per evitare tale situazione, la Commissione effettuerà un monitoraggio periodico sin dalle primissime fasi di attuazione, addirittura prima che siano comunicati i primi traguardi e obiettivi. Tale monitoraggio sarà effettuato in stretta cooperazione con le autorità degli Stati membri e potrà assumere la forma di osservazioni scritte, pareri condivisi in occasione di riunioni operative, dialogo formale sull'attuazione con le autorità designate per il Fondo o altra configurazione idonea.

In linea con l'articolo 20, paragrafo 7, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, la Commissione adotterà una decisione sulla risoluzione degli accordi conclusi a norma dell'articolo 19 del medesimo regolamento dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione, da parte della Commissione, della valutazione secondo cui non sono stati realizzati progressi concreti.

Per evitare tale situazione, la Commissione effettuerà un monitoraggio periodico sin dalle primissime fasi di attuazione, addirittura prima che siano comunicati i primi traguardi e obiettivi. Tale monitoraggio sarà effettuato in stretta cooperazione con le autorità degli Stati membri e potrà assumere la forma di osservazioni scritte, pareri condivisi in occasione di riunioni operative e dialogo formale sull'attuazione con le autorità designate per il Fondo, o potrà assumere una qualsiasi altra configurazione.

VIII. Tutela degli interessi finanziari dell'UE

Nell'attuare i piani sociali per il clima gli Stati membri, in qualità di beneficiari dei fondi, devono adottare tutte le misure opportune per tutelare gli interessi finanziari dell'UE.

Più specificamente, è importante garantire che l'uso delle dotazioni finanziarie sia conforme al diritto dell'UE e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi, in conformità dell'articolo 21 del regolamento sul Fondo sociale per il clima. Tale prescrizione si applica alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo, compresi quelli effettuati da enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili o utenti vulnerabili dei trasporti.

a. **Sistemi di gestione e di controllo**

Gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, in conformità dei rispettivi quadri istituzionali, giuridici e finanziari. Il sistema di controllo interno deve comprendere la separazione delle funzioni e modalità di informazione, supervisione e monitoraggio.

I sistemi di gestione e di controllo devono essere in grado di assicurare alle autorità che i traguardi e gli obiettivi stabiliti nel piano sociale per il clima sono stati conseguiti, che i fondi sono stati gestiti conformemente a tutte le norme applicabili, in particolare le norme in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici, e che sono state adottate misure volte a prevenire, individuare e rettificare i conflitti di interessi, le frodi, la corruzione e la duplicazione dei finanziamenti durante l'attuazione e prima della presentazione alla Commissione delle domande di pagamento corredate di prove attestanti il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.

Le autorità responsabili dell'attuazione devono istituire adeguati controlli di gestione per confermare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi inclusi nei piani e l'assenza di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione, conflitti di interessi o duplicazione dei finanziamenti. I controlli potrebbero comprendere ad esempio esami documentali, controlli in loco e controlli tematici.

Inoltre gli Stati membri devono attuare misure efficaci e proporzionate contro la frode e la corruzione e ogni altra misura necessaria per evitare efficacemente i conflitti di interessi. Devono inoltre avviare azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati. Occorre inoltre prevedere una specifica serie di misure adeguate per attenuare il rischio di frode, basata su un'opportuna valutazione di questo tipo di rischio. I sistemi di gestione devono garantire che siano poste in essere procedure efficaci e che tutti i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi siano adeguatamente segnalati e rettificati mediante i recuperi.

Gli Stati membri devono stabilire e mantenere procedure adeguate per redigere la dichiarazione di gestione e la sintesi degli audit effettuati a livello nazionale e per conservare tutte le informazioni di base necessarie per la pista di controllo.

b. **Prevenzione delle frodi**

Ai fini della prevenzione delle frodi, e del controllo generale, gli Stati membri, nel presentare alla Commissione la dichiarazione di gestione e la sintesi degli audit, sono invitati a riferire in merito alle carenze individuate e alle azioni correttive adottate. Tali carenze comprendono:

- a) le irregolarità che sono state oggetto di una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- b) le irregolarità che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario a livello nazionale al fine di accertare l'esistenza di una frode o di altri reati, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/1371, e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (1) per quanto riguarda gli Stati membri non vincolati da tale direttiva;
- c) le irregolarità che precedono un fallimento;
- d) irregolarità specifiche o serie di irregolarità per le quali la Commissione trasmette allo Stato membro una richiesta scritta di informazioni a seguito di una segnalazione iniziale di uno Stato membro.

L'onere della segnalazione spetta allo Stato membro in cui la spesa irregolare è sostenuta dal destinatario finale e pagata nel corso dell'operazione.

Si raccomanda agli Stati membri di segnalare immediatamente alla Commissione le irregolarità accertate o presunte, indicando gli eventuali altri Stati membri interessati, qualora le irregolarità abbiano ripercussioni al di fuori del loro territorio.

Per segnalare le irregolarità, le autorità nazionali dovrebbero basare la propria comunicazione sul modello standard approvato come allegato XII dell'RDC, opportunamente adattato in funzione dell'oggetto del piano sociale per il clima. A tal fine la Commissione raccomanda vivamente di utilizzare il sistema di gestione delle irregolarità, che consentirebbe anche di esportare le irregolarità in un file allegato alla dichiarazione di gestione e alla sintesi degli audit.

Le informazioni comunicate devono essere utilizzate conformemente all'allegato XII, sezione 1.5, dell'RDC.

c. **Conflitto di interessi**

Sussiste un conflitto di interessi quando un soggetto che partecipa all'esecuzione del bilancio dell'UE non è in grado di svolgere le proprie funzioni in modo imparziale e obiettivo a causa di interessi personali. Ai sensi dell'**articolo 61 del regolamento finanziario**, esiste un conflitto quando l'esercizio di tali funzioni è compromesso ad esempio da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interessi economici o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto. I soggetti che attuano il Fondo sociale per il clima devono adottare misure adeguate per prevenire un conflitto di interessi e affrontare situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto di interessi.

Costituiscono **tipici esempi** di conflitti di interessi:

- vantaggio personale (finanziario o di altro tipo);
- relazioni (ad esempio familiari, amici, ex datori di lavoro);
- duplice ruolo (ad esempio laddove un soggetto agisca sia in qualità di funzionario pubblico sia come beneficiario del progetto).

Le norme sui conflitti di interessi si applicano a **tutte le persone fisiche e giuridiche** che partecipano alla gestione e alla supervisione del Fondo e dunque alle persone che lavorano per le autorità menzionate nella sezione della presente nota orientativa concernente la designazione.

Al fine di salvaguardare l'integrità e non compromettere la fiducia del pubblico, gli organismi responsabili dell'attuazione del Fondo sociale per il clima dovrebbero adottare le misure preventive di cui in appresso.

- a) Valutazione dei rischi
 - Individuare le posizioni e i processi in cui potrebbero sorgere conflitti di interessi.
 - Concentrarsi sugli ambiti maggiormente a rischio individuati nella valutazione dei rischi.
- b) Codici di condotta e dichiarazioni
 - Esigere che tutto il personale e gli esperti esterni dichiarino l'assenza di conflitti.
 - Applicare un chiaro codice deontologico e di comportamento professionale.
- c) Separazione delle funzioni
 - Garantire che nessuno rivesta molteplici ruoli che potrebbero influenzare indebitamente le decisioni.
 - Separare le funzioni chiave, quali la valutazione e il controllo.
- d) Trasparenza nel processo decisionale
 - Conservare la documentazione completa relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.
- e) Formazione e sensibilizzazione
 - Impartire una formazione regolare al personale e ai portatori di interessi per quanto riguarda l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi.

Individuazione e gestione

Nel caso in cui si sospetti o sia individuato un conflitto di interessi:

- la persona interessata deve segnalare immediatamente la situazione;
- l'autorità competente deve intervenire tempestivamente per eliminare il rischio, ad esempio riassegnando le responsabilità o sollevando la persona dall'incarico;
- tutti gli incidenti devono essere debitamente registrati.

In caso di frode sospetta, la questione dovrebbe essere **deferita all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)** (cfr. la sezione sulla frode).

Conseguenze della non conformità

La mancata gestione o prevenzione dei conflitti di interessi può avere gravi conseguenze finanziarie e dare origine al recupero dei fondi da parte della Commissione, in linea con l'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

d. Prevenzione della duplicazione dei finanziamenti e complementarità con altri strumenti di finanziamento

La prevenzione del doppio finanziamento è fondamentale per garantire un uso efficiente ed efficace delle risorse dell'UE. La duplicazione dei finanziamenti si riferisce a situazioni in cui **gli stessi costi sono coperti da più fonti di finanziamento dell'UE**, il che determina inefficienze e una cattiva gestione finanziaria.

Nell'ambito del Fondo sociale per il clima le misure e gli investimenti possono ricevere un sostegno complementare da parte di altri fondi dell'UE. Tuttavia, a norma dell'articolo 13 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, il sostegno a titolo del Fondo deve essere **aggiuntivo** e non deve coprire gli stessi costi coperti dal sostegno proveniente da altri programmi dell'UE.

Analogamente al dispositivo per la ripresa e la resilienza, nell'ambito del Fondo sociale per il clima la duplicazione dei finanziamenti può verificarsi su due livelli:

- a **livello di Stati membri**. Gli Stati membri sono tenuti a individuare nei rispettivi piani sociali per il clima «informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o, se del caso, private che contribuiscono alle misure e agli investimenti stabiliti nel piano». Dopo l'approvazione del piano, qualsiasi sostegno supplementare a titolo di altri fondi dell'UE destinato a coprire costi già inclusi nella stima dei costi del piano implicherebbe che lo Stato membro benefici del sostegno di due diverse fonti di finanziamento dell'UE per coprire gli stessi costi;
- a **livello di destinatario finale**. Un destinatario finale non dovrebbe ricevere sostegno sia dal Fondo sociale per il clima (attraverso lo Stato membro) sia da altri fondi dell'UE per coprire gli stessi costi.

La sezione che segue stabilisce **gli obblighi e le responsabilità degli Stati membri** in materia di prevenzione, individuazione e rettifica dei casi di doppio finanziamento.

Fase di elaborazione

- Gli Stati membri sono tenuti a includere nei rispettivi piani sociali per il clima informazioni esaustive sui finanziamenti dell'UE in essere o previsti. Ciò garantisce la trasparenza e contribuisce a individuare potenziali sovrapposizioni in una fase precoce.
- Ciascun piano deve contenere informazioni sufficientemente dettagliate per dimostrare che non vi sono costi coperti da più fonti di finanziamento dell'UE. Data la natura del Fondo sociale per il clima, che è uno strumento basato sulla prestazione, nel caso in cui il sostegno del Fondo sia combinato con il sostegno offerto da altri fondi dell'UE, l'approccio standard per evitare la duplicazione dei finanziamenti è costituito da una chiara distinzione ex ante dei costi. Per le misure finanziate solo parzialmente dal Fondo, gli Stati membri dovrebbero operare una chiara distinzione tra le parti dei progetti finanziate a titolo del Fondo e quelle finanziate da altri fondi dell'UE. Essi dovrebbero indicare tale distinzione al momento della presentazione delle rispettive stime ex ante dei costi e identificare in maniera differenziata i traguardi e gli obiettivi da comunicare nell'ambito dei diversi strumenti dell'UE. Per operare una distinzione ex ante dei costi è possibile ad esempio individuare fasi di attuazione distinte di una misura cofinanziata o scorporare diverse categorie di costi e attribuirle ai rispettivi strumenti di finanziamento dell'UE.
- I piani sociali per il clima dovrebbero delineare chiaramente le strutture, le procedure e i meccanismi di controllo istituiti a livello nazionale e regionale per evitare la duplicazione dei finanziamenti. Tali meccanismi dovrebbero essere integrati all'interno di sistemi di controllo più ampi.

Fase di attuazione

- Spetta agli Stati membri la responsabilità primaria di monitorare l'uso dei fondi a titolo del Fondo sociale per il clima nel corso dell'attuazione. Ciò comporta peraltro la responsabilità di garantire che tutti gli investimenti e le misure siano finanziati conformemente al piano sociale per il clima e di adottare azioni correttive qualora sia individuata una duplicazione dei finanziamenti.
- È essenziale che gli Stati membri effettuino controlli di gestione e audit periodici, anche a livello di destinatario finale, al fine di individuare e correggere eventuali casi di doppio finanziamento. Le risultanze e le misure correttive dovrebbero essere comunicate nelle dichiarazioni di gestione e nelle sintesi degli audit.
- Meccanismi di rilevamento. Gli Stati membri dovrebbero applicare nei propri sistemi di controllo solide metodologie di raccolta dei dati e di controllo incrociato. In particolare è incoraggiato l'uso di un sistema informatico integrato per garantire la rapida individuazione di eventuali sovrapposizioni con altri fondi dell'UE. A livello di destinatario finale, i controlli dovrebbero anche essere volti a verificare se le autodichiarazioni sull'assenza di doppio finanziamento siano suffragate da informazioni supplementari adeguate, ad esempio attraverso controlli incrociati con le banche dati disponibili o con il sistema contabile dei destinatari finali.
- Azioni correttive. Una volta individuata una duplicazione dei finanziamenti, gli Stati membri devono avviare procedure di recupero per recuperare i fondi presso i destinatari finali. Saranno applicati adeguamenti a livello della fonte di finanziamento per la quale è stata adottata la decisione di finanziamento più recente, conformemente alle norme applicabili al programma dell'UE in questione.

Ruolo della Commissione

La Commissione mantiene un ruolo di supervisione, valutando la distinzione ex ante dei finanziamenti e l'adeguatezza delle modalità di controllo stabilite nei piani sociali per il clima e monitorando i controlli e gli audit svolti dagli Stati membri nel corso dell'attuazione. Può richiedere informazioni supplementari e intervenire se gli Stati membri non adottano le misure correttive necessarie.

La Commissione può inoltre svolgere audit e imporre il recupero dei fondi qualora sia individuata una duplicazione dei finanziamenti, al fine di proteggere il bilancio dell'UE.

e. Rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato

Come indicato al considerando 40 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, il sostegno alle misure e agli investimenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere conforme alle norme dell'UE in materia di **aiuti di Stato**.

Laddove le autorità nazionali possono decidere a propria discrezione come utilizzare i fondi dell'UE, tali fondi costituiscono aiuti di Stato se rispondono a tutti gli altri criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Data la natura cumulativa dei criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se uno dei criteri non è soddisfatto si può escludere che si tratti di un aiuto di Stato ⁽¹⁸⁾.

Ad esempio il sostegno a favore di attività che non sono di natura economica (ossia non servono ad offrire beni o servizi sul mercato) non è considerato aiuto di Stato: un esempio è il sostegno alle famiglie per la ristrutturazione della loro abitazione, a condizione che non la affittino e non la usino per altre attività economiche, compresa la locazione. Tuttavia se il sostegno è fornito ai proprietari che affittano i loro beni a famiglie vulnerabili, occorre considerare le norme in materia di aiuti di Stato: in casi come questo gli Stati membri possono fornire il sostegno conformemente alle condizioni del regolamento generale «de minimis», in cui è stabilito che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi dallo Stato membro a un'unica impresa non deve superare 300 000 EUR nell'arco di tre anni ⁽¹⁹⁾.

Laddove sia accertata l'esistenza di un aiuto di Stato, il sostegno a favore di misure e investimenti deve essere notificato e approvato dalla Commissione prima che lo Stato membro possa concedere l'aiuto, salvo qualora le misure e gli investimenti rispettino le condizioni applicabili di un regolamento di esenzione per categoria, in particolare il regolamento generale di esenzione per categoria che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, o rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento «de minimis».

Su tale base, nei piani sociali per il clima gli Stati membri sono invitati, per ciascuna misura e ciascun investimento, a:

- specificare se il sostegno a favore della misura o dell'investimento costituirà un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE¹⁰; oppure
- specificare se la misura o l'investimento beneficerà del finanziamento sulla base di un regime di aiuti di Stato esistente che rientra nell'ambito di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria, in particolare il regolamento generale di esenzione per categoria o il regime generale «de minimis», o sarà approvato da una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (fornendo il numero di riferimento del regime in questione); oppure
- specificare se la misura o l'investimento comporterà una nuova misura di aiuto di Stato, spiegando se rispetterà le condizioni di un regolamento di esenzione per categoria o del regolamento generale di esenzione per categoria (indicando l'articolo), oppure del regolamento generale «de minimis»; oppure
- specificare se la misura o l'investimento esige una notifica di aiuto di Stato e, in tal caso, indicare quando lo Stato membro prevede di notificare preventivamente o di notificare alla Commissione la misura prevista o l'investimento previsto e fornire informazioni dettagliate sullo strumento di aiuto di Stato applicabile che ne garantisce la compatibilità con le norme del mercato interno.

Si osservi che se le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 sono rispettate, le compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico nel trasporto terrestre non sono soggette all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE ⁽²⁰⁾.

Se non è sicuro che la misura o l'investimento comporti un aiuto di Stato o sia compatibile con le norme dell'UE in materia, lo Stato membro dovrebbe consultare la Commissione al riguardo.

Gli Stati membri sono tenuti a notificare le misure di aiuti di Stato alla Commissione prima di darvi esecuzione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

⁽¹⁸⁾ Ulteriori orientamenti sulle misure che potrebbero costituire aiuti di Stato, con esempi, sono disponibili nella comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), che rispecchia l'esperienza acquisita fino al 2016. Inoltre i modelli orientativi per gli aiuti di Stato del dispositivo per la ripresa e la resilienza servono a distinguere i casi che si configurano come aiuto da quelli che non lo sono e forniscono informazioni sulle procedure e sugli strumenti potenzialmente applicabili in materia di aiuti di Stato, in particolare:

- Guiding template: Investment/operating aid for the reduction and removal of greenhouse gas emissions including through support for renewable energy and energy efficiency.
- Guiding template: Energy efficiency in buildings.
- Guiding template: Premiums for the acquisition of zero- and low-emission road vehicles.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2023%3A2831%3Aoj&locale=it>).

⁽²⁰⁾ Ulteriori orientamenti sono disponibili nella comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU C 222 del 26.6.2023, pag. 1).

Se concede aiuti di Stato a norma del regolamento di esenzione per categoria o del regolamento «de minimis», lo Stato membro ha la responsabilità di garantire che l'aiuto rispetti tutte le disposizioni pertinenti ⁽²¹⁾.

f. **Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici**

Ai fini di una sana gestione finanziaria e in linea con la natura del Fondo, che è uno strumento basato sulla prestazione, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione e il recupero dei fondi nonché la risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario dovranno essere regolati da norme specifiche. Gli Stati membri dovranno adottare misure adeguate al fine di garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal Fondo sia conforme al diritto dell'UE e nazionale applicabile relativo alla sua applicazione, comprese le norme che disciplinano gli appalti pubblici e gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti su strada ⁽²²⁾. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a istituire sistemi di controllo interno per garantire tale conformità.

Nell'istituire il sistema di controllo, le autorità nazionali dovrebbero esaminare i rischi intrinseci delle diverse misure e valutare se siano applicabili le disposizioni in materia di appalti pubblici per via di un collegamento diretto tra le attività che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi e le procedure di appalto pubblico, nonché definire la portata dei controlli che dovrebbero essere effettuati sulla base di un'adeguata valutazione dei rischi.

Le modalità proposte per garantire il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici dovrebbero essere proporzionate ai rischi individuati e l'esistenza di un solido sistema di controllo dovrebbe essere accertata attraverso audit dei sistemi da parte degli organismi di audit designati. Anche l'attività di audit riguardante altri fondi può fornire garanzie in tal senso, a condizione che il sistema di controllo per gli appalti pubblici sia identico a quello utilizzato per il Fondo sociale per il clima.

Data la natura del Fondo, che stabilisce un collegamento tra i pagamenti e il conseguimento di traguardi e obiettivi, non vi è alcun obbligo di verificare tutte le procedure di appalto pubblico connesse alle misure attuate. Tuttavia, qualora esista un collegamento diretto tra le attività che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi e le procedure di appalto pubblico, le autorità nazionali dovrebbero stabilire procedure chiare per specificare, attraverso una valutazione dei rischi, la portata dell'attività da svolgere in relazione alla procedura di appalto pubblico, anche per quanto riguarda la fase di esecuzione dei contratti.

Le irregolarità negli appalti pubblici individuate o segnalate alle autorità nazionali sono accertate quando esiste un collegamento diretto tra le attività e le procedure di appalto pubblico irregolari. Un chiaro collegamento diretto si configura ad esempio quando viene individuata un'irregolarità in un appalto pubblico per una ristrutturazione edilizia se nel piano il relativo investimento riguarda la ristrutturazione energetica.

Se gli organismi nazionali (o la Commissione) rilevano irregolarità in relazione ad appalti pubblici, dovranno essere apportate rettifiche proporzionate al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE e garantire il rispetto del diritto dell'Unione e nazionale.

Se non è possibile quantificare con esattezza l'incidenza finanziaria a causa della natura dell'irregolarità nella procedura di appalto pubblico, è necessario applicare una rettifica forfettaria a una base pertinente. Inoltre possono essere applicate rettifiche finanziarie solo se l'irregolarità in questione ha o potrebbe avere un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE. La Commissione ritiene che gli orientamenti riguardanti altri fondi dell'UE ⁽²³⁾ siano idonei per determinare una rettifica proporzionata.

⁽²¹⁾ Ulteriori orientamenti sulle misure che potrebbero costituire aiuti di Stato, con esempi, sono disponibili nella comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), che rispecchia l'esperienza acquisita fino al 2016. Inoltre i modelli orientativi per gli aiuti di Stato del dispositivo per la ripresa e la resilienza servono a distinguere i casi che si configurano come aiuto da quelli che non lo sono e forniscono informazioni sulle procedure e sugli strumenti potenzialmente applicabili in materia di aiuti di Stato, in particolare:

- Guiding template: Investment/operating aid for the reduction and removal of greenhouse gas emissions including through support for renewable energy and energy efficiency.
- Guiding template: Energy efficiency in buildings.
- Guiding template: Premiums for the acquisition of zero- and low-emission road vehicles.

⁽²²⁾ Il regolamento (CE) n. 1370/2007 stabilisce il principio delle gare d'appalto obbligatorie per i contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto su strada. Esso stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

⁽²³⁾ *Commission Decision of 14 maggio 2019 laying down the guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement* (non disponibile in italiano).

Nel definire la base di una rettifica finanziaria, le autorità nazionali devono stabilire la natura e la gravità dell'irregolarità riguardante la misura in questione e i relativi traguardi e obiettivi. Le violazioni considerate della massima gravità (ad esempio quelle che, in base agli orientamenti citati, darebbero luogo a una rettifica del 100 %) dovrebbero, in linea di principio, determinare una rettifica integrale delle spese sottostanti connesse ai pertinenti traguardi/obiettivi. Le autorità nazionali dovrebbero essere in grado di dimostrare che le rettifiche sono state applicate sulla base corretta ed erano proporzionate alla violazione rilevata.

IX. **Sistema digitale, raccolta e conservazione dei dati sui destinatari finali della dotazione finanziaria**

Nell'ambito dei loro sistemi di gestione e di controllo, gli Stati membri devono mantenere un sistema efficace per la conservazione di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari ai fini della pista di controllo.

Gli Stati membri devono conservare i dati conformemente all'articolo 133 del regolamento finanziario, avendo come punto di riferimento l'operazione di pagamento pertinente effettuata dalla Commissione per la misura o l'investimento in questione.

a. **Sistema digitale unico per la registrazione delle informazioni pertinenti relative all'attuazione delle misure e degli investimenti**

In linea con le prescrizioni normative, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire un sistema unico digitale per la registrazione e il monitoraggio delle misure e degli investimenti. Tale sistema digitale è una componente fondamentale dell'ambiente nazionale di gestione e di controllo nell'ambito del Fondo sociale per il clima, ai fini di un'attuazione trasparente, efficiente e responsabile dei piani sociali per il clima.

Il sistema deve essere elaborato secondo una metodologia internazionale di sviluppo digitale convalidata e deve essere corredato di una descrizione dettagliata del sistema elettronico comprendente un diagramma (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi). Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a descrivere con chiarezza nei rispettivi piani le procedure atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei sistemi elettronici.

I sistemi possono variare in termini di progettazione e funzionalità ma di norma dovrebbero presentare le caratteristiche di cui in appresso.

- i. **Registrazione delle misure e degli investimenti:** un modulo per la registrazione e la catalogazione di tutte le misure e di tutti gli investimenti di cui è approvata l'attuazione e inclusi nel piano, con informazioni dettagliate su ciascun progetto, compresi obiettivi, calendari, bilanci, risultati attesi, destinatario finale del sostegno, ecc.
- ii. **Monitoraggio e rendicontazione:** strumenti per monitorare i progressi dei progetti, compresi lo stato di attuazione, i contributi finanziari versati e il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Ciò consente un monitoraggio in tempo reale e permette di individuare rapidamente eventuali ritardi o problemi.
- iii. **Dati sugli indicatori:** registrazione e conservazione informatizzate dei dati sui singoli partecipanti, da comunicare nell'ambito degli indicatori comuni sulle famiglie e di altri indicatori di output e di risultato.
- iv. **Registrazioni contabili o codici contabili distinti** corrispondenti al contributo finanziario versato ai destinatari finali, riportati nelle domande di pagamento trasmesse alla Commissione.
- v. **Analisi e visualizzazione dei dati:** capacità di analizzare e visualizzare i dati sui risultati dei progetti, che possono contribuire a individuare tendenze, modelli e aspetti da migliorare. Tali dati possono orientare il processo decisionale e gli adeguamenti delle politiche.
- vi. **Trasparenza e responsabilità:** caratteristiche che garantiscono la trasparenza, ad esempio quadri operativi pubblici e portali di dati aperti, attraverso i quali il pubblico e altri portatori di interessi possano accedere a informazioni sulle modalità di utilizzo del Fondo. Ciò rafforza la responsabilità e la fiducia nella gestione del Fondo.
- vii. **Interoperabilità con altri sistemi nazionali e dell'UE:** capacità di assicurare l'interoperabilità con altri sistemi nazionali (ad esempio appalti pubblici, gestione finanziaria) e con le piattaforme dell'UE (ad esempio Kohesio, sistema di trasparenza finanziaria dell'UE, Arachne, ecc.), al fine di garantire la coerenza e agevolare lo scambio di informazioni.

Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare e adattare i sistemi digitali esistenti, come i sistemi applicabili al dispositivo per la ripresa e la resilienza o ai programmi delle politiche di coesione, in modo da disporre di una panoramica di tutte le azioni finanziate a titolo di tali strumenti, poter conseguire una maggiore complementarità ed effettuare un monitoraggio rigoroso per evitare che gli stessi progetti siano finanziati due volte. Se è necessario predisporre un nuovo sistema, è molto importante che sia integrato con gli strumenti esistenti, in modo che siano disponibili informazioni dettagliate sui progetti finanziati ad esempio a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che tali progetti possano essere allineati agli investimenti da realizzare nell'ambito del piano sociale per il clima.

b. Utilizzo di un sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione

Al fine di garantire uno scambio di dati sicuro ed efficiente, la Commissione ha integrato un apposito modulo nel sistema SFC2021 per la gestione di tutte le operazioni correlate ai piani sociali per il clima. Tale sistema sarà già utilizzabile per la presentazione dei piani e successivamente potrà essere utilizzato per tutte le comunicazioni formali tra la Commissione e gli Stati membri relative all'attuazione dei piani (modifiche, pagamenti, relazioni, ecc.)

In termini generali, il modello del piano in SFC2021 comprenderà:

- a) moduli interattivi o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati già registrati nel sistema stesso;
- b) calcoli automatici, che riducono il lavoro di immissione dei dati da parte degli utenti;
- c) controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la loro conformità alle norme applicabili;
- d) avvisi generati dal sistema che avvertono gli utenti di SFC2021 della possibilità di eseguire o meno determinate azioni;
- e) tracciabilità online dello status delle informazioni trattate nel sistema;
- f) disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente a un programma;
- g) disponibilità della firma elettronica obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, che sarà riconosciuta come prova nei procedimenti giudiziari.

Al fine di garantire la corretta gestione del sistema, è necessario mettere in atto per SFC2021 una politica adeguata in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione a livello nazionale. Tale politica, che dovrebbe riguardare anche il personale che utilizza il sistema, dovrebbe essere in linea con le pertinenti norme dell'UE, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione⁽²⁴⁾ e le relative norme di attuazione. A tal fine ciascuno Stato membro dovrà designare le persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2021 a livello nazionale e dovrà tenere aggiornato l'elenco di detti responsabili⁽²⁵⁾. Potranno essere designate anche persone che svolgono le stesse funzioni per altri fondi gestiti nell'ambito del sistema.

Spetta agli Stati membri la responsabilità fondamentale di tenere aggiornato l'elenco delle autorità individuate per l'esecuzione di taluni compiti a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima e di verificare le informazioni trasmesse da una persona diversa da quella che le ha presentate. Inoltre sarà obbligatorio prevedere modalità per la separazione delle funzioni di cui sopra nei sistemi di informazione dello Stato membro utilizzati a fini di gestione e controllo collegati automaticamente a SFC2021. Infine gli Stati membri dovrebbero predisporre misure per la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE, del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2018/1972.

Più specificamente le autorità nazionali devono produrre una documentazione aggiornata che illustri in che modo gli altri sistemi informatici nazionali, regionali o locali saranno collegati a SFC2021 attraverso un'interfaccia tecnica, ad esempio per lo scambio di dati. La documentazione deve riguardare anche le misure di sicurezza per tali sistemi in linea con i requisiti in materia di sicurezza per SFC2021. In particolare deve contemplare i seguenti aspetti:

- (i) sicurezza fisica
- (ii) controllo dei supporti di dati e degli accessi
- (iii) controllo della conservazione
- (iv) controllo dell'accesso e delle password
- (v) sorveglianza
- (vi) interconnessione con SFC2021

⁽²⁴⁾ Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea.

⁽²⁵⁾ Nell'allegato XV del regolamento RDC sono elencati i compiti assegnati alla persona che fungerà da punto di contatto nazionale.

- (vii) infrastrutture di comunicazione
- (viii) gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante il rapporto di lavoro e dopo la sua cessazione
- (ix) gestione degli incidenti.

Date le analogie in termini di esigenze tra il Fondo sociale per il clima e i fondi della politica di coesione, nell'allegato XV dell'RDC figura un elenco completo di obblighi per quanto riguarda l'uso del sistema comune SFC2021. I servizi della Commissione forniranno specifiche tecniche sui dati che gli Stati membri devono raccogliere.

c. Raccolta, registrazione e conservazione dei dati sui destinatari finali

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sul Fondo sociale per il clima, le autorità nazionali sono tenute a raccogliere, registrare e conservare in un sistema elettronico categorie standardizzate di dati in relazione ai destinatari finali, nonché altri elementi fondamentali dell'attuazione del piano sociale per il clima, garantendo il relativo accesso. Al fine di garantire l'accessibilità dei dati conservati, i dati dovrebbero essere trasmessi mediante un'interfaccia utente interattiva (ossia un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica che utilizzi protocolli predefiniti (servizi web) e che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi di informazione degli Stati membri e il sistema SFC2021 della Commissione.

È obbligatorio raccogliere almeno i seguenti dati:

- nome dei destinatari finali delle dotazioni finanziarie (vale a dire le persone fisiche o giuridiche che instaurano un rapporto contrattuale con l'autorità competente per l'erogazione del sostegno a titolo del Fondo e che ricevono direttamente la dotazione finanziaria)⁽²⁶⁾, numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale e importo delle dotazioni finanziarie a carico del Fondo;
- nome dell'appaltatore/degli appaltatori, del subappaltatore/dei subappaltatori e relativo numero/relativi numeri di partita IVA o numero/i di identificazione fiscale e valore dell'appalto/degli appalti, ove il destinatario finale delle dotazioni finanziarie sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'UE in materia di appalti pubblici;
- nome/i, cognome/i, data di nascita e numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario delle dotazioni finanziarie o dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁷⁾;
- un elenco di eventuali misure e investimenti attuati nell'ambito del Fondo con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e investimenti e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito di altri fondi finanziati dal bilancio dell'UE.

X. Affidabilità, audit e controllo

Per ottenere garanzie in relazione a traguardi e obiettivi e ai relativi pagamenti, la Commissione svolgerà le attività di audit illustrate di seguito.

<p>Audit sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (secondo il modello utilizzato per il dispositivo per la ripresa e la resilienza)</p>	<p>Ogni anno, sulla base della valutazione dei rischi, dopo la presentazione delle domande di pagamento (unitamente alle dichiarazioni di gestione) e della sintesi annuale degli audit.</p> <p>L'audit valuterà il livello di completamento, il conseguimento del traguardo e/o dell'obiettivo e la realizzazione di una misura.</p> <p>La base per la valutazione del piano sociale per il clima dovrebbe essere sottoposta a audit per ciascun piano.</p> <p>Come per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il piano annuale di audit dovrebbe prefiggersi come obiettivo almeno un'ispezione annuale a livello di Stato membro.</p>
---	--

⁽²⁶⁾ Ad esempio le famiglie che ricevono buoni per i trasporti pubblici sarebbero considerate destinatari finali. Allo stesso tempo un ente pubblico che riceve sostegno per l'acquisto di veicoli sarebbe considerato il destinatario finale.

⁽²⁷⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Inoltre per tutelare gli interessi finanziari dell'UE la Commissione svolgerà le attività di audit di cui in appresso.

<p>Audit dei sistemi: audit di conformità e audit tematici (anche in settori quali la duplicazione dei finanziamenti, gli aiuti di Stato, gli appalti pubblici, il conflitto di interessi, la corruzione e la frode).</p> <p>Si tratta di audit aventi a oggetto i sistemi istituiti a livello degli Stati membri (organismi responsabili dell'attuazione dei piani sociali per il clima, osservazione dei requisiti fondamentali definiti, obbligo orizzontale di attuare misure di semplificazione in relazione ai beneficiari).</p>	<p>Ogni anno, sulla base di una valutazione dei rischi.</p> <p>Questo tipo di audit è prescritto dall'articolo 21 del regolamento sul Fondo sociale per il clima relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE e da altri articoli che vi fanno riferimento in maniera indiretta (ad esempio l'articolo 17).</p> <p>L'esperienza acquisita nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza dimostra la necessità di espletare questi audit tempestivamente, onde evitare il rischio di lacune in termini di garanzie offerte, che sarà molto difficile colmare in un momento successivo.</p> <p>In particolare nella remota eventualità che le autorità di audit non abbiano partecipato in precedenza all'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza o della politica di coesione, sarà espletato un audit dei sistemi volto a valutare il loro grado di preparazione per quanto riguarda l'attuazione del piano sociale per il clima.</p>
--	---

a. **Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo**

Gli Stati membri sono tenuti a effettuare audit adeguati e indipendenti dei sistemi e delle operazioni sulla base dei requisiti fondamentali di cui all'allegato III del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

Gli audit dei sistemi dovrebbero comprendere verifiche dei controlli effettuate per le operazioni e le transazioni al livello appropriato. La metodologia utilizzata per determinare le **dimensioni del campione ai fini delle verifiche dei controlli nell'ambito degli audit dei sistemi e delle operazioni** dovrebbe essere in linea con i principi di audit riconosciuti a livello internazionale.

Tali verifiche, abbinata ad altri elementi qualitativi e ad altre procedure di audit, costituiscono la base per la valutazione del sistema di gestione e di controllo interessato.

L'autorità di audit dovrà trarre le proprie conclusioni dapprima per ciascun criterio di valutazione, poi per ciascun requisito fondamentale e infine per ciascuna autorità. Tale approccio graduale consentirà alle autorità di audit di trarre una conclusione generale sul **funzionamento del sistema di gestione e di controllo**. Per le **conclusioni generali** si utilizzeranno le seguenti categorie generalmente applicabili.

- **Categoria 1 — Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.** Le carenze sono assenti o di lieve entità. Tali carenze non hanno alcun impatto, o hanno un impatto minimo, sul funzionamento efficace dei requisiti fondamentali/delle autorità/del sistema valutati.
- **Categoria 2 — Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.** Sono state riscontrate una o più carenze (non gravi). Tali carenze hanno un impatto moderato sul funzionamento efficace dei requisiti fondamentali/delle autorità/del sistema valutati. Sono state formulate raccomandazioni che l'organismo sottoposto ad audit dovrà attuare.
- **Categoria 3 — Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.** Sono state riscontrate una o più carenze gravi che espongono i fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti fondamentali/delle autorità/del sistema valutati è significativo. Sono state formulate raccomandazioni che l'organismo sottoposto ad audit dovrà attuare per migliorare sostanzialmente il sistema.
- **Categoria 4 — Non funziona.** Sono state riscontrate numerose carenze gravi e/o di vasta portata che espongono i fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti fondamentali/delle autorità/del sistema valutati è significativo; i requisiti fondamentali/le autorità/il sistema valutati funzionano male o non funzionano affatto. Sono state formulate raccomandazioni che l'organismo di audit dovrà attuare per migliorare radicalmente o riformare il sistema.

I revisori dovrebbero esercitare il proprio giudizio professionale per giungere alla conclusione appropriata per ciascuna autorità, tenendo conto di altri eventuali elementi probatori di audit disponibili, compresi se del caso i risultati pertinenti degli audit effettuati nell'ambito dei programmi della politica di coesione o del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L'autorità di audit deve raccogliere e registrare adeguati elementi probatori di audit, compresi tutti i documenti di lavoro, le liste di controllo, le relazioni preliminari e la documentazione relativa a eventuali procedure in contraddittorio con le autorità.

I risultati relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo dovrebbero essere utilizzati per determinare la portata delle verifiche degli **audit delle operazioni** per fornire alla Commissione una ragionevole garanzia del conseguimento **dei traguardi e degli obiettivi** inclusi nelle **domande di pagamento**.

Dopo aver completato gli audit dei sistemi e delle operazioni, l'autorità di audit dovrà mantenere un quadro di valutazione aggiornato del livello di affidabilità per autorità.

L'autorità di audit dovrà redigere periodicamente una relazione di audit che sintetizzi gli audit effettuati conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale e trasmetterla all'autorità responsabile della firma della dichiarazione di gestione. La relazione dovrà riguardare la portata degli audit in termini di importo della spesa e periodo di tempo coperto, un'analisi delle carenze individuate e le azioni correttive adottate.

La relazione di audit dovrà inoltre comprendere una conclusione di audit, nella quale l'autorità di audit indichi se, attraverso il lavoro svolto, abbia ottenuto ragionevoli garanzie circa il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi inclusi nella domanda di pagamento. Tale relazione di audit dovrà corredare la domanda di pagamento trasmessa alla Commissione in linea con l'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sul Fondo sociale per il clima (per maggiori informazioni, cfr. la sezione relativa alla preparazione della domanda di pagamento).

XI. Riduzione del sostegno finanziario e recuperi

A norma dell'accordo bilaterale concluso con lo Stato membro e dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione può ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del Fondo e recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'UE in caso di frode, corruzione o conflitto di interessi che leda gli interessi finanziari dell'UE qualora non vi siano state rettifiche e/o recuperi da parte dello Stato membro, oppure nel caso di una grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Nel decidere in merito all'importo del recupero o della riduzione, la Commissione utilizzerà, come riferimento, i valori da erogare in relazione ai traguardi e agli obiettivi contemplati dalla misura specifica interessata o dall'investimento specifico interessato o, nel caso di più misure e/o investimenti interessati, una quota proporzionale dei valori da erogare in relazione ai pertinenti traguardi e obiettivi. In tal modo viene rispettato il principio di proporzionalità e si tiene conto della gravità della frode, della corruzione o del conflitto di interessi che lede gli interessi finanziari dell'UE, o di una violazione di un obbligo.

Tuttavia nei casi di frode la rettifica finanziaria integrale degli importi dovrebbe applicarsi sia a livello del bilancio nazionale sia a livello del bilancio dell'UE, indipendentemente da eventuali considerazioni di proporzionalità.

Per quanto riguarda la riduzione del sostegno, saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- gravità delle carenze gravi nell'ambito del sistema di gestione e di controllo nel suo complesso;
- frequenza e entità delle carenze gravi;
- grado di pregiudizio finanziario arrecato al bilancio dell'UE.

Nell'ambito di un caso si possono riscontrare uno o più dei seguenti elementi: frode, errori sostanziali, irregolarità, mancato rispetto degli obblighi giuridici durante la procedura di aggiudicazione, mancato rispetto degli obblighi giuridici durante l'esecuzione della sovvenzione, attuazione inadeguata dell'azione, errata comunicazione dei dati, ecc.

Se si devono applicare rettifiche finanziarie estrapolate, i risultati dell'esame del campione rappresentativo sono applicati per estrapolazione alla popolazione residua dei traguardi e degli obiettivi dalla quale è stato estratto il campione per determinare la rettifica finanziaria.

Se si devono applicare rettifiche finanziarie forfettarie, al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità della loro applicazione, il loro livello è determinato come segue:

- a) **si applica un tasso fisso del 100 %** se le carenze gravi sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità dell'intera dotazione interessata;
- b) **si applica un tasso fisso del 50 %** se le carenze gravi sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata della dotazione interessata;
- c) **si applica un tasso fisso del 25 %** se le carenze gravi sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata della dotazione interessata;

- d) **si applica un tasso fisso del 10 %** se le carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così raramente da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata della dotazione interessata;
- e) **si applica un tasso fisso del 5 %** se le carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona con regolarità tanto da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa della dotazione interessata.

Qualora, a causa della mancata adozione da parte delle autorità responsabili di misure correttive successivamente all'applicazione di una riduzione nell'ambito di una determinata campagna di audit, le medesime carenze gravi siano riscontrate nel quadro di attività di audit successive, il tasso di rettifica può, in ragione del persistere delle carenze gravi, essere incrementato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore.

La Commissione deve dare allo Stato membro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione. Le eventuali osservazioni saranno esaminate nel dettaglio prima che sia adottata una decisione definitiva sulle riduzioni della sovvenzione.

Qualora il livello del tasso fisso sia sproporzionato in considerazione degli elementi di cui sopra e delle osservazioni trasmesse dallo Stato membro, il tasso di rettifica può essere ridotto.

XII. Valutazione del Fondo sociale per il clima e valutazione dell'adeguatezza dei piani sociali per il clima

a. Valutazione del Fondo sociale per il clima

La Commissione è tenuta a effettuare due valutazioni del Fondo sociale per il clima. L'articolo 27 del regolamento sul Fondo sociale per il clima stabilisce che la Commissione effettuerà una prima valutazione dell'attuazione e del funzionamento del Fondo due anni dopo l'avvio dell'attuazione dei piani sociali per il clima ⁽²⁸⁾ e una valutazione ex post entro la fine del 2033. Le relazioni biennali sui progressi compiuti elaborate da ciascuno Stato membro (cfr. sezione IV, lettera c), dei presenti orientamenti) costituiranno importanti fonti di informazione per le valutazioni che la Commissione deve effettuare.

La prima valutazione della Commissione prenderà in considerazione tutte le informazioni pertinenti disponibili. Data la prossimità del termine prescritto per la valutazione intermedia (due anni dopo l'avvio dell'attuazione dei piani), è altamente probabile che l'attuazione delle misure avvenga solo nella fase iniziale o in quella intermedia. In tale contesto, le prime relazioni sui progressi compiuti che gli Stati membri dovranno presentare entro il 15 marzo 2027 costituiranno una fonte di informazioni fondamentale per misurare i progressi e valutare i risultati delle misure e degli investimenti iniziali, in particolare il loro contributo agli obiettivi del Fondo.

La Commissione valuterà la possibilità di consultare con largo anticipo i portatori di interessi per raccogliere dati complementari sull'attuazione del Fondo. Sarà presa in considerazione anche ogni altra analisi solida effettuata a livello nazionale in merito all'attuazione del Fondo e ai primi risultati conseguiti. Questi ultimi dovrebbero essere disponibili al più tardi entro la metà del 2027 in modo da alimentare la valutazione intermedia della Commissione e, se del caso, fornire dati concreti per eventuali proposte di modifica del regolamento.

Entro la fine del 2033 la Commissione effettuerà una valutazione ex post contenente una valutazione globale del Fondo, comprese informazioni sul suo impatto ⁽²⁹⁾.

Inoltre, per valutare l'impatto a più lungo termine delle misure e degli investimenti inclusi nei piani sociali per il clima, gli Stati membri sono incoraggiati a effettuare le proprie valutazioni dell'impatto delle misure e degli investimenti nazionali finanziati dal Fondo, tenendo conto degli indicatori comuni elencati nell'allegato IV del regolamento, almeno una volta durante il ciclo di vita del Fondo e preferibilmente entro la fine del 2032, affinché la Commissione possa tenere conto di tali risultati nella sua valutazione ex post del Fondo.

⁽²⁸⁾ Cfr. l'articolo 27 del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

⁽²⁹⁾ Cfr. l'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/955: «Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post indipendente. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del Fondo e informazioni sul suo impatto».

Le autorità degli Stati membri saranno responsabili dell'esecuzione e del coordinamento di tali valutazioni ma eventuali problemi saranno esaminati nell'ambito del forum istituito dalla Commissione per discutere periodicamente delle attività di monitoraggio e valutazione nel contesto del Fondo, forum che offrirà anche l'occasione per uno scambio di buone pratiche. Inoltre la Commissione esaminerà le modalità per fornire sostegno tecnico e metodologico e mettere a disposizione risorse (ad esempio per quanto riguarda le valutazioni d'impatto controfattuali).

b. **Valutazione dell'adeguatezza dei piani sociali per il clima**

Come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, entro il 15 marzo 2029 gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione in cui valutino l'adeguatezza di ciascun piano in considerazione degli effetti diretti reali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva ETS nel rispettivo Stato membro. Tale relazione dovrà essere elaborata insieme alla relazione biennale da presentare entro il 15 marzo 2029 a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima ed essere integrata nella stessa.

c. **Sostenibilità degli investimenti**

Gli Stati membri dovranno predisporre le garanzie necessarie per assicurare la sostenibilità a lungo termine degli investimenti, ad esempio per quanto riguarda la costruzione di infrastrutture per nuovi alloggi sociali o a prezzi abbordabili efficienti sotto il profilo energetico o la riconversione di edifici da adibire ad alloggi sociali o a prezzi abbordabili efficienti sotto il profilo energetico.

XIII. **Informazione, comunicazione e visibilità**

a. **Visibilità e informazioni per i destinatari finali**

Gli Stati membri sono tenuti a informare i destinatari del Fondo in merito all'origine del sostegno, anche se questi ultimi ne beneficiano tramite intermediari. Tra le informazioni da fornire ai destinatari figurano l'emblema dell'UE e una dichiarazione appropriata che reciti «*finanziato dall'Unione europea – Fondo sociale per il clima*» su documenti e materiale di comunicazione relativi all'attuazione della misura e dell'investimento a beneficio dei destinatari, conformemente alle specifiche tecniche per l'utilizzo dell'emblema dell'UE di cui all'allegato III dei presenti orientamenti.

L'autorità di coordinamento o l'autorità designata responsabile dell'attuazione dovrà attivare al più presto, e comunque entro sei mesi dalla decisione di approvazione del piano sociale per il clima⁽³⁰⁾, un sito web nazionale relativo al piano. Il sito deve essere aggiornato periodicamente con informazioni concernenti le misure e gli investimenti contemplati dal piano, nonché gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento disponibili e i risultati del piano. Su tale sito web devono figurare i piani (versione inizialmente approvata e successive versioni modificate), la decisione di esecuzione della Commissione che approva il piano, le decisioni di esecuzione della Commissione relative alle modifiche del piano, le decisioni di erogazione della Commissione, gli accordi tra la Commissione e lo Stato membro che costituiscono impegni giuridici specifici e qualsiasi notifica relativa a modifiche di lieve entità del piano.

L'autorità di coordinamento dovrebbe tenere aggiornato questo apposito sito web con qualsiasi nuova documentazione pertinente. Dovrebbe inoltre utilizzarlo per pubblicarvi le relazioni biennali che gli Stati membri sono tenuti a presentare a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, nonché eventuali analisi o valutazioni effettuate a livello nazionale sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti.

Per mantenere un contatto diretto con i potenziali destinatari finali e gruppi di destinatari, gli Stati membri dovrebbero predisporre un sistema di iscrizione e notifica automatica e assicurare una presenza sui social media. La presenza e l'impegno sui social media dovrebbero consentire ai potenziali destinatari finali di presentare domande e di ricevere aggiornamenti tempestivi.

Le autorità responsabili dell'attuazione devono fornire, su richiesta, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'UE materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, compresi quelli rivolti ai destinatari finali. All'UE deve essere concessa, su richiesta, una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano. Ciò non dovrebbe comportare costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i destinatari finali o per le autorità responsabili dell'attuazione.

⁽³⁰⁾ Il termine di sei mesi è in linea con le responsabilità delle autorità di gestione nell'ambito dei fondi di coesione dell'UE, quali precisate all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni.

I destinatari finali del sostegno sono tenuti a garantire la visibilità dei finanziamenti dell'UE, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Tale obbligo non si applica quando il sostegno è fornito a persone fisiche o quando sussiste il rischio che informazioni commercialmente sensibili siano rese pubbliche (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento sul Fondo sociale per il clima).

I destinatari e gli organismi che attuano le misure e gli investimenti riconosceranno il sostegno del Fondo:

- a) fornendo, sul sito web e sugli account di social media ufficiali del beneficiario, una breve descrizione delle misure e degli investimenti, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'UE;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'UE in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione delle misure e degli investimenti, destinati al pubblico o ai partecipanti.
- b. ***Pubblicazione dei dati relativi ai destinatari finali e alle misure e agli investimenti attuati nell'ambito del Fondo sociale per il clima***

A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima, l'autorità di coordinamento o l'autorità designata incaricata dell'attuazione deve pubblicare i dati di riferimento richiesti su un unico sito web dello Stato membro (di cui alla sezione XIII.A dei presenti orientamenti relativa alla visibilità e alle informazioni per i destinatari finali) in formati aperti leggibili meccanicamente come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³¹⁾. Ciò consentirà di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. La Commissione fornirà istruzioni metodologiche quanto al formato e alla struttura affinché i dati siano compatibili e riutilizzabili su varie piattaforme di comunicazione, compresi i siti web della Commissione, e siano facilmente accessibili al pubblico in forma aggregata.

L'autorità di coordinamento o l'autorità designata incaricata dell'attuazione del piano deve pubblicare sul sito web l'elenco delle misure e degli investimenti inclusi nel piano e tenere aggiornato tale elenco mediante revisioni periodiche. Nell'elenco devono figurare tutte le misure e tutti gli investimenti attuati nell'ambito del Fondo con l'indicazione dell'importo totale dei finanziamenti ricevuti a titolo del Fondo, dell'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e investimenti (comprendente il contributo nazionale al piano sociale per il clima) e dell'importo dei fondi erogati nell'ambito di altri fondi finanziati dal bilancio dell'UE.

Le informazioni sui destinatari finali delle dotazioni finanziarie (precisate all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento sul Fondo sociale per il clima) devono essere incluse, tenuto conto delle limitazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nell'elenco pubblicato dallo Stato membro non appena possibile dopo l'erogazione del contributo al destinatario finale. Se per alcuni destinatari finali la dotazione finanziaria a titolo del Fondo non è erogata a causa di problemi di attuazione, irregolarità o criticità di tipo finanziario o correlate agli audit, i destinatari finali in questione devono essere rimossi dall'elenco e non devono essere inclusi nel calcolo degli obiettivi da comunicare né utilizzati a fini di visibilità e comunicazione.

L'elenco dovrà contenere i seguenti dati:

- a) nome dei destinatari finali delle dotazioni finanziarie, numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale e importo delle dotazioni finanziarie a carico del Fondo ricevute per ogni misura o investimento;
- b) nome dell'appaltatore/degli appaltatori, del subappaltatore/dei subappaltatori e relativo numero/relativi numeri di partita IVA o numero/i di identificazione fiscale e valore dell'appalto/degli appalti, ove il destinatario finale delle dotazioni finanziarie sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'UE in materia di appalti pubblici;
- c) indicatore di località o di geolocalizzazione per la città, la regione e il paese in cui è realizzata l'operazione.

⁽³¹⁾ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

Le informazioni contenute nell'elenco di cui sopra non dovranno essere pubblicate quando riguardano le seguenti eccezioni specifiche:

- sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili;
- situazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in particolare: i) sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari per un importo inferiore a 500 000 EUR; ii) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari; iii) quando le informazioni riguardano la remunerazione di esperti esterni selezionati sulla base della loro capacità professionale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitti di interesse; iv) contratti di valore molto modesto, inferiore all'importo di cui al punto 14.4 dell'allegato I del regolamento finanziario.

c. **Strategia di comunicazione sul piano sociale per il clima**

Dopo l'approvazione del piano nazionale per il clima, le autorità responsabili dell'attuazione o l'organismo nazionale di coordinamento dovranno elaborare una strategia nazionale di comunicazione, la cui descrizione deve essere inclusa nel piano stesso. La descrizione della strategia di comunicazione dovrebbe fornire le seguenti informazioni: obiettivi, messaggi principali, pubblico destinatario, attività/canali di comunicazione, bilancio previsto, progetti chiave selezionati, modalità di coordinamento con la Commissione, monitoraggio e valutazione. L'attuazione della strategia dovrebbe iniziare quanto prima dopo la decisione di esecuzione della Commissione che approva il piano sociale per il clima, al fine di garantire la sensibilizzazione del pubblico in merito all'impatto dei finanziamenti dell'UE sulla vita quotidiana delle persone. L'autorità responsabile dell'attuazione è incoraggiata a rispettare gli stessi requisiti minimi in materia di comunicazione applicabili nell'ambito del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 ⁽³²⁾.

Poiché il Fondo sociale per il clima è uno strumento nuovo strettamente connesso all'introduzione dell'ETS2, la strategia di comunicazione dovrebbe sensibilizzare e garantire che sia riconosciuto che il Fondo contribuisce a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'ETS2 a livello di progetti e di Stati membri. La strategia di comunicazione nazionale dovrebbe specificare come attuare azioni di comunicazione congiunte con la Commissione e la sua rappresentanza nel rispettivo paese e nella rispettiva regione, nonché azioni di comunicazione per e con le autorità locali e regionali, i rappresentanti delle parti economiche e sociali, le pertinenti organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altri pertinenti portatori di interessi.

Poiché i piani sociali per il clima saranno uno strumento pluriennale, la strategia di comunicazione nazionale dovrebbe includere un piano di comunicazione con una serie di attività annuali da realizzare dopo l'adozione del piano, che potrà fornire un'indicazione delle future attività di comunicazione degli anni successivi.

Gli Stati membri possono inoltre promuovere «**piattaforme di dialogo con i portatori di interessi**» più ampie per promuovere l'inclusività e la trasparenza. Tali piattaforme permetterebbero di raccogliere prospettive diverse e di tenere debitamente conto delle esigenze dei diversi gruppi interessati e vanno al di là della consultazione formale con i portatori di interessi rappresentati a livello nazionale.

Infine la strategia può porre in risalto la gamma di interventi specifici e di buone pratiche che sono pertinenti per l'autorità responsabile dell'attuazione, che tale autorità intende promuovere e comunicare più attivamente e su cui sarà pianificata una comunicazione coordinata con la Commissione.

Al fine di garantire un'adeguata divulgazione delle attività di comunicazione svolte e la responsabilità in relazione alle stesse, le autorità responsabili dell'attuazione sono incoraggiate a informare il meccanismo di coordinamento (cfr. la sezione III, lettera a), relativa all'attuazione) almeno una volta all'anno in merito all'attuazione e ai risultati della strategia di comunicazione e alle principali attività di comunicazione programmate per l'anno successivo.

Per consentire lo scambio delle migliori pratiche e coordinare le attività congiunte sul Fondo sociale per il clima, le autorità responsabili dell'attuazione sono tenute a fornire alla Commissione i dati di contatto del coordinatore nazionale della comunicazione, che fungerà da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri. Le autorità dovranno fornire tali informazioni al più presto dopo l'approvazione del piano sociale per il clima.

⁽³²⁾ https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_it.

d. **Attività di comunicazione orizzontali a livello europeo**

La Commissione condurrà azioni di informazione e comunicazione sul Fondo e sui risultati conseguiti, che potranno consistere, se del caso e con l'accordo delle autorità nazionali, in attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali, regionali e locali e con gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato (articolo 23, paragrafo 3, del regolamento sul Fondo sociale per il clima).

Per garantire un approccio coordinato tra le azioni di comunicazione della Commissione e quelle degli Stati membri, la Commissione creerà:

- il sito web dedicato al Fondo sociale per il clima. Tale sito conterrà ad esempio informazioni generali sul Fondo, il riferimento e i dettagli del piano sociale per il clima adottato da ciascuno Stato membro (compreso il piano stesso una volta approvato dalla Commissione), un elenco delle autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione dei piani e una sottosezione dedicata alle buone pratiche concernenti le misure e gli investimenti. La Commissione riesaminerà periodicamente tale pagina web dedicata con tutte le informazioni pubbliche pertinenti;
- una rete di coordinatori nazionali della comunicazione per condividere le migliori pratiche e organizzare attività di comunicazione congiunte. La Commissione organizzerà riunioni con la rete e creerà un ambiente digitale per lo scambio di informazioni.

Elenco degli indicatori comuni pertinenti per misura e investimento ammissibile (come da articolo 8 del regolamento sul Fondo sociale per il clima)

L'allegato IV del regolamento sul Fondo sociale per il clima stabilisce indicatori comuni e prevede che, qualora il piano sociale per il clima di uno Stato membro non contenga alcuna misura o alcun investimento che contribuisca ad alcuni degli indicatori, gli Stati membri possano indicarli come «non applicabili». A tale riguardo, nella tabella seguente sono individuati gli indicatori comuni elencati nell'allegato IV che sono considerati pertinenti per ciascun tipo di misura o investimento ai fini delle relazioni biennali sui progressi compiuti a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sul Fondo sociale per il clima. Qualora il piano sociale per il clima di uno Stato membro contenga una misura o un investimento rientrante nei tipi di misure/investimenti individuati, lo Stato membro in questione dovrà raccogliere informazioni sull'indicatore comune o sugli indicatori comuni indicati di seguito e includere nelle sue relazioni biennali i dati pertinenti che misurano i progressi compiuti in relazione all'indicatore o agli indicatori comuni.

Componente «settore dell'edilizia»	Indicatore di output 3	Indicatore di output 4	Indicatore di output 5	Indicatore di output 6	Indicatore di output 7	Indicatore di output 8	Indicatore di output 9	Indicatore di output 10
	Numero di famiglie vulnerabili	Numero di edifici - ristrutturazione profonda	Superficie (ristrutturazione profonda)	Numero di edifici (altre ristrutturazioni energetiche)	Superficie - altre ristrutturazioni energetiche	Numero di impianti di riscaldamento a combustibili fossili sostituiti	Capacità supplementare per l'energia rinnovabile (MW)	Capacità supplementare per l'energia rinnovabile (unità)
a) Ristrutturazione edilizia	x	x (*)	x (*)	x (**)	x (**)	(x)	(x)	(x)
b) Accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali	x					(x)	(x)	(x)
c) Decarbonizzazione, attraverso l'elettrificazione, dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento negli edifici	x					(x)	(x)	(x)
d) Offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili	x							
e) Soluzioni di efficienza energetica e strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo	x	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)

Legenda: per gli indicatori comuni contrassegnati da una (x), gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare caso per caso quali sono le eventuali misure che non contribuiscono al rispettivo indicatore e che non devono essere comunicate nelle relazioni biennali sui progressi compiuti.

(*) Solo per gli edifici sottoposti a ristrutturazione profonda. A titolo di chiarimento, sebbene nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (articolo 2, punto 20)) la «ristrutturazione profonda» sia definita come una ristrutturazione che trasforma un edificio in un edificio a zero emissioni, le ristrutturazioni volte a realizzare tale trasformazione potrebbero non essere sempre fattibili. Una riduzione del 60 % del consumo di energia primaria può pertanto essere considerata una ristrutturazione profonda ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani.

(**) Solo per gli edifici sottoposti ad altre ristrutturazioni energetiche.

	Indicatore di risultato 11	Indicatore di risultato 12	Indicatore di risultato 13	Indicatore di risultato 14	Indicatore di risultato 15	Indicatore di risultato 16	Indicatore di risultato 17
Componente «settore dell'edilizia»	Riduzione del numero di famiglie vulnerabili (%)	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dell'edilizia	Riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica (%)	Risparmi sul consumo annuo di energia primaria (MWh/anno)	Risparmi sul consumo annuo di energia primaria (kWh/m ²)	Risparmi sul consumo annuo di energia finale (kWh/m ²)	Risparmi sul consumo annuo di energia finale (MWh/anno)
a) Ristrutturazione edilizia	x	x	x	x	x	x	x
b) Accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali	x	(x) (*)	x	(x) (*)	(x) (*)	(x) (*)	(x) (*)
c) Decarbonizzazione, attraverso l'elettificazione, dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento negli edifici	x	x	x	x	x	x	x
d) Offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili							
e) Soluzioni di efficienza energetica e strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo	x	(x)	x	(x)	(x)	(x)	(x)

Legenda: per gli indicatori comuni contrassegnati da una (x), gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare caso per caso quali sono le eventuali misure che non contribuiscono al rispettivo indicatore e che non devono essere comunicate nelle relazioni biennali sui progressi compiuti.

(*) Questi indicatori sono pertinenti solo per la riconversione di edifici (non per la costruzione di nuovi edifici).

	Indicatore di output 20	Indicatore di output 21	Indicatore di output 22	Indicatore di output 23	Indicatore di output 24	Indicatore di output 25	Indicatore di output 26	Indicatore di output 27	Indicatore di output 28
Componente «trasporto su strada»	Numero di utenti vulnerabili dei trasporti	Numero di veicoli a emissioni zero acquistati	Numero di veicoli a basse emissioni acquistati	Numero di biciclette acquistate	Numero di punti di rifornimento e di ricarica	Biglietti di trasporto pubblico ridotti o gratuiti (numero di utenti)	Ulteriori soluzioni di mobilità condivisa e su richiesta (numero di utenti)	Ulteriori soluzioni di mobilità condivisa e su richiesta (unità)	Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno (km)
d) Offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili	x								

Componente «trasporto su strada»	Indicatore di output 20	Indicatore di output 21	Indicatore di output 22	Indicatore di output 23	Indicatore di output 24	Indicatore di output 25	Indicatore di output 26	Indicatore di output 27	Indicatore di output 28
	Numero di utenti vulnerabili dei trasporti	Numero di veicoli a emissioni zero acquistati	Numero di veicoli a basse emissioni acquistati	Numero di biciclette acquistate	Numero di punti di rifornimento e di ricarica	Biglietti di trasporto pubblico ridotti o gratuiti (numero di utenti)	Ulteriori soluzioni di mobilità condivisa e su richiesta (numero di utenti)	Ulteriori soluzioni di mobilità condivisa e su richiesta (unità)	Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno (km)
f) Veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento	x	(x)	(x)	(x)	(x)				(x)
g) Trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili (...), mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva.	x					(x)	(x)	(x)	

Legenda: per gli indicatori comuni contrassegnati da una (x), gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare caso per caso quali sono le eventuali misure che non contribuiscono al rispettivo indicatore e che non devono essere comunicate nelle relazioni biennali sui progressi compiuti.

	Indicatore di risultato 29	Indicatore di risultato 30	Indicatore di risultato 31
	Riduzione del numero di utenti vulnerabili dei trasporti (%)	Riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà dei trasporti (%)	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto su strada
d) Offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili			
f) Veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento	x	x	x
g) Trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili (...), mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva.	x	x	x

Inoltre, per le microimprese	Indicatore di output 33	Indicatore di risultato 34
	Numero di microimprese vulnerabili	Riduzione del numero di microimprese (%)
a) Ristrutturazione edilizia	(x)	(x)
b) Accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali		
c) Decarbonizzazione, attraverso l'elettificazione, dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento negli edifici	(x)	(x)
d) Offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili	(x)	(x)
e) Soluzioni di efficienza energetica e strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo	(x)	(x)
f) Veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento	(x)	(x)
g) Trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili (...), mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva.	(x)	(x)

Legenda: per gli indicatori comuni contrassegnati da una (x), gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare caso per caso quali sono le eventuali misure che non contribuiscono al rispettivo indicatore e che non devono essere comunicate nelle relazioni biennali sui progressi compiuti.

Sostegno diretto temporaneo al reddito	Indicatore di output 36	Indicatore di output 37	Indicatore di risultato 38	Indicatore di risultato 39
	Numero di famiglie vulnerabili che hanno ricevuto un sostegno temporaneo al reddito	Numero di utenti vulnerabili dei trasporti che hanno ricevuto un sostegno temporaneo al reddito	Sostegno diretto temporaneo medio al reddito per famiglia vulnerabile (in EUR)	Sostegno diretto temporaneo medio al reddito per utente dei trasporti (in EUR)
Articolo 2 - Misure che forniscono un sostegno diretto al reddito	x	x	x	x

In alcuni casi potrebbe non essere possibile raccogliere dati esatti sugli indicatori comuni. In tali situazioni gli Stati membri possono proporre di comunicare stime sulla base di una chiara indicazione dei motivi per i quali la raccolta di dati esatti non è fattibile e di una valida metodologia di stima da concordare in anticipo con la Commissione.

ALLEGATO II

Modello per la dichiarazione di gestione da fornire a corredo della domanda di pagamento a norma dell'articolo 20, paragrafo 1

Io/Noi, sottoscritto/i (cognomi, nomi, titoli o funzioni), responsabile/i dell'autorità di gestione designata a firmare le dichiarazioni di gestione relative al piano sociale per il clima per XXX (numero CCI)

sulla base dell'attuazione del piano sociale per il clima per XXX durante il periodo dal XX-XX-XXX al YY-YY-YYY, sulla base del mio/nostro personale giudizio nonché di tutte le informazioni di cui dispongo/disponiamo alla data di presentazione della domanda di pagamento alla Commissione, compresi i risultati delle verifiche di gestione eseguiti e degli audit relativi alle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il periodo dal VV-VV-VVVV al ZZ-ZZ-ZZZZ,

e considerati i miei/nostri obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/995

con la presente dichiaro/dichiariamo che:

- a) le informazioni riportate nella domanda di pagamento sono correttamente presentate, complete e esatte a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/995;
- b) le spese sostenute per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi pienamente realizzati sono conformi al diritto applicabile e sono state utilizzate per gli scopi previsti;
- c) le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non sono state annullate dallo Stato membro interessato.

Confermo/confermiamo che le irregolarità individuate nelle relazioni finali di audit e di controllo in relazione alle precedenti domande di pagamento sono trattate adeguatamente. Confermo/confermiamo altresì che i traguardi o gli obiettivi che sono oggetto di una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità sono stati esclusi dalla domanda di pagamento in attesa della conclusione della valutazione e potranno essere inseriti in una domanda di pagamento successiva.

Inoltre confermo/confermiamo l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori, ai traguardi e ai progressi compiuti dal piano.

Confermo/confermiamo che sono in atto misure antifrode efficaci e proporzionate che tengono conto dei rischi individuati in questo senso.

Infine confermo/confermiamo altresì di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata in termini di reputazione relativa all'attuazione del programma.

ALLEGATO III

Comunicazione e visibilità — articolo 23

Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'UE («emblema»)

- 1.1. L'emblema deve figurare in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti, come prodotti stampati o digitali e siti web, compresa la loro versione mobile.
- 1.2. La frase «Finanziato dall'Unione europea – Fondo sociale per il clima» deve sempre essere scritta per esteso e posta accanto all'emblema.
- 1.3. Per il testo che accompagna l'emblema deve usarsi uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.
- 1.4. La posizione del testo rispetto all'emblema non deve interferire in alcun modo con l'emblema.
- 1.5. La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.
- 1.6. Il colore dei caratteri deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.
- 1.7. L'emblema non deve essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all'emblema figurano altri logotipi, l'emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'UE, a parte l'emblema.
- 1.8. Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, deve essere esposta almeno una targa o un cartellone.
- 1.9. Di seguito sono fornite le istruzioni grafiche per l'emblema e la definizione dei colori standard.


A) DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di 12 stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile, poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

B) DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da 12 stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C) DESCRIZIONE GEOMETRICA



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

D) COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo, PANTONE YELLOW per le stelle.

E) RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti usando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow».

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di «Process Cyan» con l'80 % di «Process Magenta».

Internet:

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si usa il nero, delimitare il rettangolo con un filetto in nero e inserire le stelle in nero su campo bianco.



Se si usa il blu (Reflex Blue), utilizzarlo al 100 % e riprodurre le stelle in negativo, in bianco.



RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25° dell'altezza del rettangolo.



I principi relativi all'uso dell'emblema dell'UE da parte di terzi sono definiti in un accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi (GU C 271 dell'8.9.2012, pag. 5).

2. La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 49, paragrafo 6, conferisce all'UE almeno i diritti seguenti:
 - 2.1. uso interno, ossia il diritto di riprodurre, copiare e mettere i materiali di comunicazione e di visibilità a disposizione delle istituzioni e agenzie dell'UE, delle autorità degli Stati membri e dei loro dipendenti;

- 2.2. riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
- 2.3. comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;
- 2.4. distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
- 2.5. conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
- 2.6. sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

ABBREVIAZIONI

Regolamento recante disposizioni comuni (RDC) – regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

DNSH – principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH – Do No Significant Harm) agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Direttiva sull'efficienza energetica – direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia - direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L, 2024/1275, 8.5.2024).

Direttiva ETS – direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

ETS2 – il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per gli edifici, il trasporto stradale e ulteriori settori, di cui al capo IV bis della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).

Regolamento finanziario – regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024).

Fondo – Fondo sociale per il clima.

Regolamento generale di esenzione per categoria – regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Regolamento sulla governance – regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

QFP – quadro finanziario pluriennale.

Piano – piano sociale per il clima.

Regolamento RRF – regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Regolamento sul Fondo sociale per il clima – regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

Regolamento sulla tassonomia – regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 1).